ORIGINALE

TRIBUNALE CIVILE DI MASSA

ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "in continuità" ex artt. 160 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

La Società "**CERMEC S.P.A. - Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A.**", d'ora innanzi per brevità anche "Cermec S.p.A.", con sede legale in Massa, Via Giovanni Pascoli n. 33, codice fiscale e partita IVA 00595760455, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Signor Ugo Bosetti, rappresentata e difesa nel presente procedimento dal *Prof. Avv. Sergio Menchini* del foro di Lucca, in forza di procura alle liti posta in calce al presente atto, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata presso *Menchini & Associati – studio legale*, in Massa, Via Alberica n. 14 e assistita dal *Prof. Dott. Giulio Andreani* e dal *Dott. Paolo Bianchi*, dottori commercialisti;

Premesso che

(a) Cermec S.p.A. opera nel settore dello smaltimento, trattamento, stoccaggio, riciclaggio, trasformazione e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, nel territorio della Provincia di Massa Carrara; svolge tale attività per i Comuni di Massa e di Carrara, e di altri enti;

(b) Cermec S.p.A. è una società per azioni, il cui capitale sociale è nella titolarità dei Comuni di Carrara (48%) e di Massa (47%) e della Provincia di Massa Carrara (5%).;

(c) la sede legale della Società è in Massa, via Giovanni Pascoli n. 33, mentre lo stabilimento è situato nella zona industriale di Massa Carrara in via Dorsale;

(d) la Società versa oggi in uno stato di crisi; il bilancio approvato dall'assemblea dei soci il 30 luglio 2011, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, evidenzia una perdita di euro 21.017.361,00, mentre il conto economico alla data del 31 maggio 2011 evidenzia una perdita di euro 330.551,00. Tutto ciò ha determinato un patrimonio netto negativo al 31 maggio 2011 di euro 18.242.000,00;

(e) l'Assemblea dei soci in data 30 luglio 2011 - atto Notaio Bianchi, registrato a Massa il 30 luglio 2011, al n. 4246, repertorio n. 125461 - ha disposto di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla deliberazione di una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 152, l.fall., secondo le condizioni e le tempistiche che si andranno appresso ad illustrare (cfr. **Allegato Due** e **Allegato Tre**);

(f) in attuazione di tale volontà, in data 12 agosto 2011, il Consiglio di Amministrazione di Cermec S.p.A. ha deliberato la proposizione della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale e le relative condizioni (cfr. **Allegato Quattro**); la predetta deliberazione risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione redatto dal Notaio Dott. Scrufari iscritto a norma dell'art. 2436 cod. civ. nel Registro delle Imprese tenuto dal Registro delle Imprese di Massa Carrara;

(g) la Società ha predisposto un piano industriale, economico e finanziario della durata di anni otto, sulla cui base è stata redatta la proposta di concordato preventivo con continuità di cui al presente ricorso (cfr. **Allegato Cinque**);

(h) il piano e la relativa documentazione sono stati asseverati dal Dott. Fabio Bascherini agli effetti di cui all'art. 161, comma 3, l.fall. (cfr. **Allegato Sei**);

(i) ai sensi dell'art. 161, l.fall., competente per il procedimento in oggetto è il Tribunale di Massa, nel cui circondario la Società ha la sede legale da oltre un anno;

(j) la Società esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 1, l.fall. ed intende proseguire l'attività di impresa alle condizioni e con le modalità indicate nel piano, al contempo procedendo al risanamento della stessa attraverso la proposta concordataria di cui alla presente domanda.

Tutto ciò premesso, Cermec S.p.A.

chiede

di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ex artt. 160 e ss., l.fall., secondo le condizioni appresso descritte e riepilogate nel seguente sommario:

	Pagina
PREMESSE	
1. LA SOCIETÀ PER AZIONI CERMEC	4
- *1.1. Notizie storiche della Società*	4
- *1.2. L'oggetto sociale e l'attività d'impresa: convenzioni con gli Enti Locali*	5
2. LE CAUSE DELLA CRISI	9
3. I PRESUPPOSTI DEL CONCORDATO	13
- *3.1. Il presupposto oggettivo*	13
3.1.1. La situazione patrimoniale ed economica al 30/06/2011	13
3.1.2. La relazione aggiornata ex art. 161, co. 2, L.F.	16
3.1.3. La stato analitico delle passività	24
- *3.2. Il presupposto soggettivo*	25

4. LA PROPOSTA DI CONCORDATO "IN CONTINUITÀ" E L'ESDEBITAZIONE 29
- *4.1. Le classi dei creditori* 29
- *4.2. I crediti prededuttivi* 31
- *4.3. Contenzioso in essere* 32
4.3.1. Contenzioso civile 32
4.3.2. Contenzioso amministrativo 36
4.3.3. Contenzioso fiscale 37
- *4.4. Fondo rischi ed imprevisti* 37
- *4.5. I pagamenti dei fornitori strategici in corso di procedura* 38
- *4.6. Rapporti con Delca Spa in liquidazione* 39
- *4.7. Rapporti con Cassa di Risparmio di Carrara Spa* 41
- *4.8. Rapporti con Banca Nazionale del Lavoro Spa* 42

5. PIANO DI CONCORDATO PREVENTIVO "IN CONTINUITÀ" 46
- *5.1. Modalità e tempi di adempimento dell'onere concordatario* 46
- *5.2. Ricapitalizzazione della società ex art. 2447 c.c.* 55

6. CONCLUSIONI **57**

***

1. LA SOCIETÀ PER AZIONI CERMEC

1.1. Notizie storiche della società

Cermec - Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A., è una società pubblica, partecipata dai Comuni di Carrara (48%) e Massa (47%) e dalla Provincia di Massa Carrara (5%).

Il Consiglio di Amministrazione della Società è così composto: Signor Ugo Bosetti (Presidente), Signora Elisabetta D'Ambrosio (Vice Presidente e Consigliere), Signor Sauro Benedetti (Consigliere), Signor Michele Del Freo (Consigliere), Signor Ademaro Tovani (Consigliere). Il Collegio Sindacale è così formato: Dott. Bruno Munda (Presidente), Dott. Antonio Valenti (Sindaco Effettivo), Dott. Pier Francesco Giannarelli (Sindaco Effettivo).

Il Consorzio fu costituito, con la denominazione di "Consorzio pubblico per l'eliminazione dei rifiuti di Massa e Carrara" con Decreto Prefettizio n. 11100 del 17 maggio 1961.

L'attuale società deriva da una duplice trasformazione: la prima, da consorzio speciale tra i Comuni di Carrara e di Massa e la Provincia di Massa Carrara, costituito con decreto prefettizio n.11100 del 17.05.1961, in azienda speciale consortile, ai sensi dell'art. 25, l. 142/1990; la seconda, da azienda speciale in società per azioni, in forza dell'art. 17, commi 51-57, l. 127/1997, con verbale di assemblea consortile straordinaria del 3 maggio 2001. Mediante tale ultima trasformazione veniva modificata anche la denominazione sociale in Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara.

L'impianto industriale di Cermec S.p.A., inizialmente configurato come impianto di incenerimento con annessa discarica, negli anni '80 veniva trasformato in impianto di compostaggio.

Nel 2000 hanno preso avvio i lavori sull'impianto principale per adeguarlo alle nuove esigenze della collettività, mediante una rifunzionalizzazione dello stesso secondo le più recenti norme di legge (nel febbraio 1997 è stato emanato il d.lgs. 22/97, cosiddetto Decreto Ronchi, che recepisce le direttive comunitarie in materia di rifiuti). La rifunzionalizzazione è avvenuta nel segno della realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti (TMB) e di sviluppo del compostaggio di qualità dalle raccolte differenziate. L'opera è stata completata nel 2005.

In due successive fasi, nel febbraio 2006 e nel febbraio 2007, con la locazione di nuove aree (compendio di via Longobarda) e l'acquisizione del ramo d'azienda della società EsseBi, Cermec

S.p.A. ha proceduto all'ampliamento delle aree produttive e allo sviluppo di nuovi segmenti di attività. In tal modo, si sono create le condizioni per migliorare le attività produttive relative al compostaggio di qualità, alla sua commercializzazione (insacchettamento) e alla valorizzazione delle raccolte differenziate.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati è svolto oggi per i Comuni soci e per il Comune di Montignoso, dopo la decisione dei Comuni lunigianesi di conferire le proprie produzioni ad altro impianto esistente nel territorio della Provincia di Massa Carrara. Per determinate frazioni differenziate (organico, plastica), Cermec S.p.A. svolge i propri servizi anche per conto di altri enti locali di province limitrofe (Pisa, Lucca, Livorno, La Spezia).

Le attività industriali di Cermec S.p.A. si svolgono negli stabilimenti di via Dorsale e di via Longobarda, nella zona industriale di Massa Carrara.

L'azienda è associata a Federambiente e all'Associazione Industriale di Massa Carrara. Inoltre, è socia del Consorzio Italiano Compostatori, che riunisce aziende pubbliche e private all'avanguardia nel compostaggio di qualità.

Gli impianti, dal novembre 2005, sono certificati sulla base delle norme UNI-EN-ISO 9001:2008 (Sistemi di Gestione della Qualità) e UNI-EN-ISO 14001:2004 (Sistemi di Gestione Ambientale). Il sistema di gestione ha anche ottenuto la certificazione SA8000 (Responsabilità Sociale), non rinnovata nel 2008, ed è strutturato sulla base dello standard BS-OHSAS 18001:2007 (Sistemi di gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Il prodotto Cermec S.p.A. VerdeBio (ammendante compostato verde, ACV) ha ottenuto il riconoscimento del marchio "Compost di Qualità" rilasciato dal CIC – Consorzio Italiano Compostatori.

1.2. L'oggetto sociale e l'attività di impresa: convenzioni con gli enti locali

Cermec S.p.A. ha per oggetto: "*la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati a e d alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana e a quelle generali rivolte al miglioramento complessivo della qualità ambientale e urbana, al fine di assicurare la tutela e difesa*

dell'ambiente, a salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini, garantendo l'esecuzione dei servizi in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità.

L'attività d'impresa di Cermec S.p.A. consiste nella gestione unitaria di tutti i servizi inerenti lo smaltimento, trattamento, stoccaggio, riciclaggio, trasformazione e recupero dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi (provenienti sia dalla raccolta differenziata che indifferenziata).

La produzione è effettuata presso il complesso industriale di via Dorsale, in parte di proprietà di Cermec S.p.A. ed in parte di soggetti terzi, che hanno stipulato all'uopo appositi contratti di locazione con la Società, su cui si dirà meglio *infra*, dove è localizzata la struttura impiantistica della stessa.

Il ciclo produttivo è costituito da cinque linee di trattamento, meglio descritte nel Piano industriale a cui si rimanda.

Tale attività viene svolta, ad oggi, prevalentemente per i Comuni di Massa e di Carrara, in forza di una convenzione stipulata in data 14 ottobre 1992 e registrata a Massa il 26 ottobre 1992, al n. 1400, in attuazione dell'art. 60, legge 142/1942, tra i due Comuni e la Provincia di Massa Carrara (cfr. **Allegato Sette**).

Con la convenzione del 1992, gli Enti pubblici hanno stabilito di perseguire il fine della gestione unitaria del trattamento, dello smaltimento ed eliminazione dei rifiuti, al fine di assicurare la tutela e la difesa dell'ambiente, la salvaguardia del territorio e la tutale della salute dei cittadini, mediante il Consorzio per l'Eliminazione dei Rifiuti di Massa e Carrara (ora Cermec S.p.A.). Le Parti contraenti convenivano, tra le altre cose, che il Consorzio avrebbe avuto durata sino al 31 dicembre 2022, salva la possibilità di disporre lo scioglimento dello stesso, mediante deliberazione presa a maggioranza delle quote di partecipazione.

Nel frattempo il Consorzio, nel 2001, veniva trasformato in società per azioni ed assumeva la nuova denominazione di Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara, con la compagine sociale tuttora esistente.

Ne consegue che Cermec S.p.A., in forza del convenzione conclusa nel 1992, si è assicurata la gestione dei servizi inerenti il trattamento dei rifiuti dei Comuni di Massa e Carrara sino al 31 dicembre 2022.

In base al quadro normativo attuale, la convenzione è da ritenersi legittima ed efficace sino alla sua naturale scadenza.

Infatti, in conseguenza del referendum del 12 e 13 giugno 2011, che ha determinato l'abrogazione integrale dell'art. 23 *bis* del d.l. 112/2008 (conv. in l. 133/2008 e mod. dal d.l. 135/2009 conv. in l. 166/2009), sono mutati alcuni significativi profili della disciplina degli affidamenti di pubblico servizio e sono state eliminate le regole di diritto transitorio inerenti gli affidamenti in essere.

L'art. 23 *bis* prevedeva l'abrogazione delle norme contenute nella disciplina previgente contrastanti e incompatibili con quanto disponeva lo stesso art. 23 *bis* in materia di affidamenti di servizi pubblici. In particolare, erano abrogati l'art. 113 del Testo unico degli enti locali e le altre norme che il regolamento attuativo (poi emanato con dpr 168/2010) avrebbe individuato.

L'esito referendario, che ha comportato l'abrogazione del citato art. 23 bis, ha determinato la necessità di chiarire quali siano le disposizioni legislative oggi in vigore.

L'abrogazione dell'art. 23 *bis* non ha prodotto la reviviscenza delle disposizioni abrogate dal medesimo articolo: infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24 del 26.01.2011, con cui ha ammesso il *referendum*, si era già premurata di sgomberare il campo da possibili equivoci, affermando che: "*da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte - sentenze n.31 del 2000 e n.40 del 1997 -, sia da quelle della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato); dall'altro lato, conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica*".

Quindi, le norme oggi applicabili alle modalità di affidamento dei servizi pubblici sono quelle di diretta derivazione comunitaria.

Dall'intervenuta abrogazione dell'art. 23 *bis* deriva anche l'altro importante effetto della eliminazione, dall'ordinamento, delle norme di diritto transitorio di cui al comma 8 del citato art. 23 *bis*.

Sono venute meno, così, le scadenze per gli affidamenti di servizi pubblici in essere, legislativamente previste al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011, a seconda delle caratteristiche di tali gestioni.

Tali eventi incidono in maniera significativa anche sull'operatività aziendale di Cermec S.p.A.

In primo luogo, l'applicazione della disciplina di diritto comunitario implica che, per disporre l'affidamento di un servizio come quello svolto da Cermec S.p.A., gli enti territoriali in futuro dovranno procedere in uno dei seguenti modi, alternativi:

1) affidamento mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;

2) affidamento *in house*;

3) affidamento a società mista in cui socio privato sia stato scelto a mezzo di gara pubblica.

Peraltro, come si è detto, Cermec S.p.A. è già affidataria di un servizio pubblico, per cui solo allorché verrà meno tale affidamento, nell'anno 2022, gli enti affidanti dovranno ricorrere ad uno dei tre modelli descritti sub 1-2-3.

In secondo luogo, ed è ciò che più rileva ai nostri fini, l'intervenuta abrogazione dell'art. 23 *bis*, concernente la disciplina transitoria, ha legittimato la prosecuzione del servizio sino al termine convenzionalmente stabilito (dicembre 2022).

Infatti, Cermec S.p.A. è stata costituita in piena conformità alle normative tempo per tempo vigenti e, oggi, opera secondo una convenzione ancora in vigore, in quanto non può ritenersi contraria al dettato comunitario né a nome di diritto interno.

In particolare, la legge regionale Toscana 29.12.2010 n. 65, per la materia dei rifiuti, ha stabilito che: "*per garantire la continuità del servizio di gestione integrata, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31.12.2010*".

La convenzione in essere e la proroga dell'affidamento disposta dalla L.R. Toscana, non toccate dagli esiti del *referendum*, consentono a Cermec S.p.A. il mantenimento della gestione.

2. LE CAUSE DELLA CRISI

L'individuazione e l'analisi delle cause di una crisi aziendale possono essere condotte secondo due approcci. Il primo individua cause di natura soggettiva, cioè risalenti agli uomini, viste come fonte unica, come le sole protagoniste del successo e dell'insuccesso. Il secondo è di tipo obiettivo e in base ad esso, che – proprio per tale sua caratteristica – è preferibile, si possono distinguere – secondo la dottrina aziendalistica (Guatri) – cinque tipi fondamentali di crisi, in funzione delle cause che le provocano; anche se esse si presentano spesso in combinazione, cioè con una pluralità di concause:

a) le crisi da inefficienza;

b) le crisi da sovracapacità/rigidità;

c) le crisi da decadimento dei prodotti;

d) le crisi da carenza di programmazione/innovazione;

e) le crisi da squilibrio finanziario.

Le crisi da inefficienza.

La crisi è determinata da motivi di inefficienza quando uno o più settori dell'attività aziendale operano con rendimenti non «in linea» con quelli dei concorrenti. L'area nella quale tale situazione si manifesta con più chiara evidenza è quella produttiva. Varie ragioni possono determinare un livello di costi superiore alla media del settore, o comunque superiore rispetto alle migliori aziende concorrenti. La disponibilità di strumenti produttivi in tutto od in parte obsoleti, l'esuberanza, la scarsa capacità o lo scarso impegno della mano d'opera, l'utilizzo di tecnologie non aggiornate, l'infelice dislocazione degli impianti, ecc., sono alcune delle possibili cause.

Le crisi da sovracapacità/rigidità.

Le crisi da «sovracapacità/rigidità» traggono origine da una delle seguenti situazioni:

a. Duratura riduzione del volume della domanda per l'azienda (con conseguente caduta della dimensione reale dei ricavi) originata da fenomeni di sovracapacità produttiva a livello dell'intero settore.

b. Duratura riduzione del volume della domanda per l'azienda connessa alla perdita di quote di mercato.

c. Sviluppo dei ricavi inferiore alle attese, a fronte di investimenti fissi precostituiti per maggiori dimensioni.

d. Un caso particolare di crisi da rigidità, non connessa peraltro a situazioni di sovra-capacità, si ha per variazioni all'aumento dei costi non controbilanciate da corrispondente variazione dei prezzi, soggetti a controlli pubblici.

Le crisi da decadimento dei prodotti.

Le crisi da decadimento dei prodotti traggono origine dalla riduzione dei margini positivi tra prezzi e costi al di sotto del limite necessario per la copertura dei costi fissi o comuni (non imputati al prodotto) e per garantire una sufficiente misura di utile. L'assenza di utili e la mancata copertura, anche parziale, dei costi fissi o comuni trascina l'azienda nelle fasi preliminari della crisi: manifesta dapprima motivi di squilibrio e successivamente provoca perdite.

Le crisi da carenza di programmazione/innovazione.

In alcuni casi le crisi aziendali appaiono motivate da profonde carenze di alcune funzioni di rilievo, quali la programmazione e l'innovazione.

L'incapacità a programmare non va certamente intesa nel puro aspetto organizzativo, come attitudine dell'azienda a dar corso ad una programmazione formalizzata. Essa va piuttosto intesa in senso sostanziale, come incapacità di adattare le condizioni di svolgimento della gestione ai mutamenti ambientali, o se vogliamo di studiare e prevenire il mutamento.

Le crisi da squilibrio finanziario/patrimoniale.

Il più delle volte le crisi aziendali vengono imputate agli squilibri finanziari ed agli oneri insostenibili che ne derivano.

Lo squilibrio finanziario è, senza dubbio, generatore di perdite economiche e, poiché spesso si accompagna alla manifestazione di crisi aziendali, è identificato quale causa tipica della crisi. Si tratta tuttavia sovente solo di apparenza. Fintanto che non si traduce in manifestazioni di squilibrio e di dissesto finanziario, la crisi rimane più o meno latente. Ma ciò non toglie che lo squilibrio finanziario sia, a sua volta, generato da altri profondi fattori di crisi: inefficienze, rigidità, decadimento dei prodotti, carenze di programmazione e di innovazione. Queste sono le vere cause che minano gradualmente la vitalità dell'azienda e che, tra l'altro, la indeboliscono sul piano finanziario. In queste condizioni è per lo meno superficiale attribuire alla componente finanziaria,

poiché si manifesta per ultima ed in modo palese e talvolta clamoroso, la responsabilità del dissesto.

Va perciò sfatata, perché inconsistente, la leggenda che identifica sempre negli squilibri finanziari la ragione delle crisi aziendali. Questo è talvolta solo un espediente per attribuire ad altri (al mercato finanziario che non consente di collocare aumenti di capitale, alle banche che negano credito etc.) la responsabilità della crisi, che ricade invece ben più frequentemente sul management ed in genere sugli operatori aziendali.

****

L'analisi di bilancio esposta *infra* mostra che CERMEC S.P.A. si trova oggi in uno stato di insolvenza, generatosi nel corso di più anni, a causa della mancanza di correlazione tra costi e ricavi: si tratta quindi di una crisi da inefficienza e da sovracapacità/rigidità.

L'insolvenza risulta chiaramente da tutti gli indici di indebitamento, liquidità e solidità che rivelano l'assoluta inadeguatezza delle disponibilità, e persino della totalità dell'attivo, a soddisfare le ragioni creditorie.

Tale situazione, pur esprimendosi attraverso manifestazioni finanziarie costituite dall'incapacità di adempiere le proprie obbligazioni da parte di CERMEC S.P.A., ha peraltro natura economica e non finanziaria.

Infatti da molti anni l'entità dei ricavi della Società risulta insufficiente a coprire i costi e quindi a garantire una situazione di equilibrio economico.

Tale fenomeno deriva, piuttosto che dalla modesta entità dei ricavi, soprattutto dall'eccessivo ammontare dei costi, che sono discesi in parte da inefficienza e in parte da una struttura aziendale atta ad esprimere una capacità produttiva assai superiore alla produzione svolta dalla Società, sovradimensionata quindi rispetto a quella sufficiente per generare i ricavi corrispondenti a tale produzione.

In altri termini, i fattori produttivi di cui la società si è dotata, in particolare quelli costituiti dagli impianti e dal personale, sono risultati sovradimensionati rispetto alle esigenze produttive della società, dal che discende che quest'ultima ha sostenuto costi dipendenti dall'acquisizione di fattori produttivi superiori a quelli occorrenti per generare la produzione dei servizi richiesti dal mercato. Ciò è confermato dagli indici di redditività infra indicati, che hanno assunto valori addirittura negativi.

Ne sono derivati risultati negativi di esercizio che – a ben vedere – possono essere determinati in almeno 1,5 milioni di euro per anno, causati solo in parte dagli oneri finanziari.

3) I PRESUPPOSTI DEL CONCORDATO

La presente proposta concordataria è articolata sulla base di un procedura concordataria sempre più diffusa nella prassi: il "concordato di risanamento in continuità aziendale".

Tale tipo di procedura concorsuale non persegue fini liquidatori dell'attività aziendale, ma mira a soddisfare i creditori, in tutto o in parte, mediante la conservazione del going concern aziendale, utilizzando proprio il cash flow generato della prosecuzione dell'attività di impresa e il contestuale raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario della società, attraverso il risanamento dell'impresa.

Il legislatore ha voluto incentivare il ricorso a tale fattispecie concordataria mediante l'introduzione di istituti che tendono a valorizzare e ad incentivare il suo utilizzo (si veda ad esempio, il 182 quater, l.fall., sulla prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo).

I presupposti per l'ammissione della Società alla procedura concorsuale sono due, uno di tipo oggettivo e l'altro di tipo soggettivo.

Trattiamo partitamente i due presupposti.

3.1. Il presupposto oggettivo

Quanto al presupposto oggettivo, ricorre in capo a Cermec S.p.A. uno stato di crisi, come si evince dai seguenti dati contabili.

3.1.1. La situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 giugno 2011

La situazione patrimoniale della ricorrente al 30 giugno 2011 è la seguente:

	ATTIVITA'	
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
	I.parte già richiamata	
	II.parte non richiamata	
	TOTALE	-
B)	IMMOBILIZZAZIONI	
	I. Immateriali	
	TOTALE	**199.081**
	II. Materiali	
	TOTALE	**13.356.563**
	III. Finanziarie	
	TOTALE	**6.589**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**13.562.233**
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	
	I. Rimanenze	
	TOTALE	**121.295**

	II. Crediti	
	TOTALE entro 12 mesi	**6.206.202**
	TOTALE oltre 12 mesi	**559.166**
	TOTALE	**6.765.368**
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
	TOTALE	**-**
	IV. Disponibilità liquide	
	TOTALE	**401.805**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**7.288.468**
D)	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI	
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	**625.198**
	Totale attivo	***21.475.899***
	PASSIVITA' E NETTO	
A)	PATRIMONIO NETTO	
	I. Capitale	2.065.840
	II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	
	III. Riserva di rivalutazione	
	IV. Riserva legale	10.063
	V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	
	VI. Riserve statutarie	
	VII. Altre riserve	1.041.511
	VIII. Utili portati a nuovo	- 21.069.570
	IX. Utile (perdita) d'esercizio	- 284.513
	TOTALE	**- 18.236.669**
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	
	TOTALE	**7.818.981**
C)	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**	**396.019**
D)	DEBITI	
	4) Debiti verso banche	12.670.819
	7) Debiti verso fornitori	14.311.100
	9) Debiti verso imprese controllate	1.318.571
	11) Debiti verso controllanti	27.638
	12) Debiti tributari	1.304.180
	13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	114.797
	14) Altri debiti	73.702
	TOTALE	**29.820.807**
E)	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI	
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	**1.676.761**
	Totale passivo e netto	**21.475.899**

Il risultato del periodo infrannuale 1/1/2011 – 30/6/2011 è desumibile dal conto economico infrannuale qui di seguito esposto:

	CONTO ECONOMICO	-
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.136.150
	2) Var. delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti	-

	3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
	4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
	5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in c.e.	197.540
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**6.333.690**
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	158.989
	7) Per servizi	3.433.441
	8) Per godimento di beni di terzi	391.505
	9) Per il personale:	
	a) Salari e stipendi	934.236
	b) Oneri sociali	350.698
	c) Trattamento di fine rapporto	73.931
	d) Trattamento di quiescenza e simili	
	e) Altri costi	41.263
	10) Ammortamenti e svalutazioni	
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	58.956
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	486.273
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
	d) Sv dei crediti comp. nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	123.846
	11) Var. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.517
	12) Accantonamento per rischi	
	13) Altri accantonamenti	50.000
	14) Oneri diversi di gestione	103.321
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	**6.213.976**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**119.714**
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
	15) Proventi da partecipazioni	
	16) Altri proventi finanziari:	
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	
	d) proventi diversi dai precedenti	22.002
	17) Interessi e altri oneri finanziari	375.544
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	**- 353.542**
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
	18) Rivalutazioni:	
	a) di partecipazioni	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	
	19) Svalutazioni:	
	a) di partecipazioni	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	**- 0**
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
	20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienzione	20.899
	21) Oneri, con sep. Ind. delle min. da alienaz. e delle imp. Rel. Ad es. prec.	32.584
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	**- 11.685**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	**- 245.513**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio	- 39.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 284.513

3.1.2. Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ex art. 161, comma 2, L.F.

Al fine di dare compiuta rappresentazione dell'evoluzione dello stato di crisi aziendale si ritiene opportuno illustrare l'andamento dei dati di bilancio di Cermec S.p.A. nel corso degli ultimi esercizi sociali.

La situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di CERMEC S.P.A. alle date del 31/12/2010, del 31/12/2009, del 31/12/2008 e del 31/12/2007 è desumibile dal seguente prospetto (si deve peraltro segnalare che una comparazione fra tali bilanci non è agevole, perché, quelli relativi agli esercizi 2008 e 2009 sono stati redatti secondo criteri diversi da quelli – più corretti – utilizzati per la redazione del bilancio al 31/12/2010):

	ATTIVITA'	**31/12/2010**	**31/12/2009**	**31/12/2008**	**31/12/2007**
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I. Immateriali				
	TOTALE	**245.037**	**11.553.861**	**10.507.153**	**9.748.974**
	II. Materiali				
	TOTALE	**13.837.216**	**9.396.970**	**9.529.369**	**8.622.380**
	III. Finanziarie				
	TOTALE	**6.589**	**873.588**	**873.588**	**108.588**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**14.088.842**	**21.824.419**	**20.910.110**	**18.479.942**
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I. Rimanenze				
	TOTALE	**128.806**	**347.965**	**353.424**	**284.513**
	II. Crediti				
	TOTALE entro 12 mesi	**4.696.278**	**9.368.525**	**8.403.741**	**10.817.991**
	TOTALE oltre 12 mesi	**559.166**	**737.224**	**777.381**	**849.009**
	TOTALE	**5.255.444**	**10.105.749**	**9.181.122**	**11.667.000**
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
	TOTALE	**-**	**-**	**-**	**-**
	IV. Disponibilità liquide				
	TOTALE	**806.390**	**520.952**	**258.741**	**3.454.227**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**6.190.640**	**10.974.666**	**9.793.287**	**15.405.740**
D)	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI				
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	**634.667**	**630.594**	**121.591**	**284.954**
	Totale attivo	***20.914.149***	***33.429.679***	***30.824.988***	***34.170.636***
	PASSIVITA' E NETTO				
A)	PATRIMONIO NETTO				

	I. Capitale	2.065.840	2.065.840	2.065.840	2.065.840
	IV. Riserva legale	10.063	7.752	5.501	4.138
	VII. Altre riserve	1.041.511	1.041.511	1.041.511	
	VIII. Utili portati a nuovo	- 52.209	- 96.110	- 138.885	- 164.774
	IX. Utile (perdita) d'esercizio	- 21.017.361	46.212	45.026	27.252
	TOTALE	**- 17.952.156**	**3.065.205**	**3.018.993**	**1.932.456**
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	TOTALE	**7.740.987**			**-**
C)	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**	**389.514**	**401.195**	**418.898**	**447.447**
D)	DEBITI				
	TOTALE entro 12 mesi	**23.563.947**	**22.631.208**	**17.562.578**	**18.301.626**
	TOTALE oltre 12 mesi	**5.438.520**	**5.656.357**	**7.968.206**	**11.482.591**
	TOTALE	**29.002.467**	**28.287.565**	**25.530.784**	**29.784.217**
E)	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI				
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	**1.733.337**	**1.675.714**	**1.856.313**	**2.006.516**
	Totale passivo e netto	**20.914.149**	**33.429.679**	**30.824.988**	**34.170.636**

	CONTO ECONOMICO	**31/12/2010**	**31/12/2009**	**31/12/2008**	**31/12/2007**
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.595.503	14.349.094	15.142.052	15.699.689
	2) Var. delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti	- 226.212	181	116.184	9.219
	5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in c.e.	1.261.331	1.276.642	969.891	417.033
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**14.630.622**	**15.625.917**	**16.228.127**	**16.125.941**
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	430.597	343.836	441.634	680.078
	7) Per servizi	8.987.241	9.368.204	9.651.426	9.924.468
	8) Per godimento di beni di terzi	802.327	706.839	737.106	783.244
	9) Per il personale:				
	a) Salari e stipendi	2.352.723	2.012.457	1.883.938	1.787.677
	b) Oneri sociali	849.423	737.350	682.274	689.006
	c) Trattamento di fine rapporto	160.553	152.464	132.402	163.036
	e) Altri costi	92.795	108.656	128.368	130.977
	10) Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	115.311	398.052	310.446	308.398
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	985.932	594.608	567.863	552.490
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.208.265	92.322	62.000	
	d) Sv dei crediti comp. nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.375.980	-		
	11) Var. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	5.640	47.273	- 64.390
	12) Accantonamento per rischi	55.987			
	13) Altri accantonamenti	7.685.000			
	14) Oneri diversi di gestione	434.963	228.874	334.345	298.129
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	**33.537.097**	**14.749.302**	**14.979.075**	**15.253.113**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**- 18.906.475**	**876.615**	**1.249.052**	**872.828**
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	15) Proventi da partecipazioni				
	16) Altri proventi finanziari:				

d) proventi diversi dai precedenti	40.907	110.690	63.246	76.678
17) Interessi e altri oneri finanziari	834.659	771.320	933.167	694.615
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	**- 793.752**	**- 660.630**	**- 772.797**	**- 612.459**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienzione	27.829	181.029	44.667	223.579
21) Oneri, con sep. Ind. delle min. da alienaz. e delle imp. Rel. Ad es. prec.	1.343.479	161.656	213.457	286.699
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	**- 1.315.650**	**19.373**	**- 168.790**	**- 63.120**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	**- 21.015.877**	**235.358**	**307.465**	**197.249**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	**1.484**	**189.146**	262.439	169.997
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**- 21.017.361**	**46.212**	**45.026**	**27.252**

Riclassificando i bilanci esposti al precedente paragrafo 1.3. secondo criteri finanziari e funzionali, lo stato patrimoniale della società assume le seguenti risultanze (valgono le medesime avvertenze indicate in precedenza):

ATTIVITA'	**31/12/2010**	**31/12/2009**	**31/12/2008**	**31/12/2007**
Attività correnti (AC)	***6.266.141***	***10.868.036***	***9.137.497***	***14.841.685***
Liquidità immediata (LI)	**806.390**	**520.952**	**258.741**	**3.454.227**
Cassa e banche attive	806.390	520.952	258.741	3.454.227
Liquidità differita (LD)	**5.330.945**	**9.999.119**	**8.525.332**	**11.102.945**
Clienti	4.264.818	7.475.267	5.928.009	8.175.794
Crediti diversi	431.460	1.893.258	2.475.732	2.642.197
Invest. Finanz. A B/T	-	-	-	-
Risconti attivi	634.667	630.594	121.591	284.954
Rimanenze (R)	**128.806**	**347.965**	**353.424**	**284.513**
Rimanenze	128.806	347.965	353.424	284.513
Attività immobilizzate (AF)	***14.648.008***	***22.561.643***	***21.687.491***	***19.328.951***
Immobilizzazioni materiali	**13.837.216**	**9.396.970**	**9.529.369**	**8.622.380**
Immobili industiali	11.334.694	5.739.168	5.633.516	4.673.808
Impianti e macchine	2.097.962	3.302.654	3.491.790	3.568.300
Altri Beni imm.	404.560	355.148	404.063	380.272
	31/12/2010	**31/12/2011**	**31/12/2012**	**31/12/2013**
Immobilizzazioni immateriali	**245.037**	**11.553.861**	**10.507.153**	**9.748.974**
Beni immateriali	245.037	11.553.861	10.507.153	9.748.974
Immobilizzazioni finanziarie	**565.755**	**1.610.812**	**1.650.969**	**957.597**

Partecipazioni	3.789	870.788	870.788	105.788
Altri inv. Finanz.	-	-	-	-
Crediti diversi m/t	561.966	740.024	780.181	851.809
	20.914.149	33.429.679	30.824.988	34.170.636

PASSIVITA'	**31/12/2010**	**31/12/2009**	**31/12/2008**	**31/12/2007**
Passività correnti (PF)	**27.123.271**	**24.306.922**	**19.418.891**	**20.308.142**
Banche b/t	8.062.127	10.056.291	9.505.066	9.659.739
Fornitori b/t	14.185.289	11.208.457	7.379.533	8.158.588
Debiti diversi b/t	1.316.531	1.366.460	677.979	483.299
Fondo imposte	1.825.987	-	-	-
Ratei passivi	1.733.337	1.675.714	1.856.313	2.006.516
Passività consolidate (PC)	**11.743.034**	**6.057.552**	**8.387.104**	**11.930.038**
Banche m/t	5.438.520	5.656.357	7.868.206	11.282.591
Fornitori m/t	-	-	-	-
Altri debiti a m/t	5.915.000	-	100.000	200.000
Fondo T.F.R.	389.514	401.195	418.898	447.447
	31/12/2010	**31/12/2011**	**31/12/2012**	**31/12/2013**
Capitale netto (CN)	- 17.952.156	3.065.205	3.018.993	1.932.456
Capitale sociale	2.065.840	2.065.840	2.065.840	2.065.840
Riserve da utili	1.051.574	1.049.263	1.047.012	4.138
Vers. c/to capitale	-	-	-	-
Utili anni prec.	- 52.209	- 96.110	- 138.885	- 164.774
Utile (o perdita)	- 21.017.361	46.212	45.026	27.252
	20.914.149	33.429.679	30.824.988	34.170.636

33

Il Conto Economico della Società riclassificato per aree funzionali assume invece le seguenti risultanze.

Conto economico	**31/12/2010**	**31/12/2009**	**31/12/2008**	**31/12/2007**
Ricavi lordi di vendita (V)	13.595.503	14.349.094	15.142.052	15.699.689
Altri ricavi	1.261.331	1.276.642	969.891	417.033
Variazione magazzino prodotti	- 226.212	181	116.184	9.219
Lavori interni e capitalizzazioni	-	-	-	-
Prodotto di esercizio (P)	**14.630.622**	**15.625.917**	**16.228.127**	**16.125.941**
Variazione magazzino materie prime ecc		- 5.640	- 47.273	- 64.390
Acquisti di materie	- 430.597	- 343.836	- 441.634	- 680.078
Costi per servizi e godimento beni di terzi	- 10.224.531	- 10.303.917	- 10.722.877	- 11.005.841
	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
Costo industriale del venduto	**- 10.655.128**	**- 10.653.393**	**- 11.211.784**	**- 11.621.529**

Valore aggiunto	**3.975.494**	**4.972.524**	**5.016.343**	**4.504.412**
Retribuzioni Industriali	- 3.455.494	- 3.010.927	- 2.826.982	- 2.770.696
Margine operativo lordo	**520.000**	**1.961.597**	**2.189.361**	**1.733.716**
Ammortamenti industriali	- 1.157.230	- 992.660	- 878.309	- 860.888
Risultato operativo globale (RO)	**- 637.230**	**968.937**	**1.311.052**	**872.828**
Oneri finanziari (OF)	- 834.659	-771.320	- 933.167	- 694.615
Proventi finanziari (OF)	40.907	110.690	160.370	82.156
Risultato ordinario (R.OR)	**- 1.430.982**	**308.307**	**538.255**	**260.369**
Oneri straord.	- 19.612.724	- 253.978	- 275.457	- 286.699
Proventi straordinari	27.829	181.029	44.667	223.579
Risultato prima delle imposte	**- 21.015.877**	**235.358**	**307.465**	**197.249**
Imposte sul reddito	- 1.484	- 189.146	- 262.439	- 169.997
Risultato netto	**- 21.017.361**	**46.212**	**45.026**	**27.252**
	- 0	- 0	-	-

Nella seguente tabella sono esposti i risultati patrimoniali ed economici della Società, espressi mediante gli indici, con riguardo agli esercizi considerati:

INDICI	*31/12/2010*	*31/12/2009*	*31/12/2008*	*31/12/2007*
INDICI DI COMPOSIZIONE:				
1) INDICE DI IMMOBILIZZO DEL CAPITALE				
(AF/K)	70,04%	67,49%	70,36%	56,57%
2) INDICE DI NON IMMOBILIZZO DEL CAPITALE				
(AC/K)	29,96%	32,51%	29,64%	43,43%
INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI:				
1) INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA				
[CN/K]	-85,84%	9,17%	9,79%	5,66%
2) INDICE DI INDEBITAMENTO CONSOLIDATO				
[PC/K]	56,15%	18,12%	27,21%	34,91%
3) INDICE DI INDEBITAMENTO				
[(PC+PF)/K]	185,84%	90,83%	90,21%	94,34%
4) INDICE DI INDEBITAMENTO CONSOLIDATO				
[(PC+CN)/K]	NC	27,29%	37,00%	40,57%
INDICI DI LIQUIDITA':				
1) INDICE DI DISPONIBILITA':				
[AC/PF]	23,10%	44,71%	47,05%	73,08%
2) INDICE DI LIQUIDITA'				
[(LI+LD)/PF]	22,63%	43,28%	45,23%	71,68%
INDICI DI SOLIDITA':				

1) GRADO DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON BENI DUREVOLI				
[(CN+PC)/AF]	NC	40,43%	52,59%	71,72%
2) GRADO DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON CAPITALE PROPRIO				
[CN/AF]	-122,56%	13,59%	13,92%	10,00%
3) GRADO DI INDIPENDENZA DA TERZI				
[CN/(PC+PF)]	NC	10,09%	10,86%	5,99%
	31/12/2010	***31/12/2009***	***31/12/2008***	***31/12/2007***
4) QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO				
[(PC+PF]/CN)	- 2,16	9,91	9,21	16,68
5) LEVERAGE				
[K/CN)	- 1,16	10,91	10,21	17,68
INDICI DI REDDITIVITA':				
1) R.O.S.				
[RO/V]	-4,69%	6,75%	8,66%	5,56%
2) R.O.I.				
[RO/K]	-3,05%	2,90%	4,25%	2,55%
3) R.O.E.				
[UN/CN]	NC	1,51%	1,49%	1,41%
4) COSTO MEDIO DEL DENARO A PRESTITO				
[OF/(PC+PF)]	2,04%	2,18%	2,78%	1,90%
5) INCIDENZA GESTIONE CARATTERISTICA				
[UN/RO]	NC	0,05	0,03	0,03
INDICI DI ROTAZIONE				
1) TURNOVER DEL MAGAZZINO				
[V/((RI+RF)/2)	113,59	44,91	45,92	56,68
2) TURNOVER DEI CREDITI (b/t)				
[V/(LD-risconti)	3,12	1,67	1,93	1,49
3) TURNOVER DEI CREDITI				
[V/(LD-risc.+cred. div. m/t)	2,78	1,55	1,77	1,38
	31/12/2010	***31/12/2009***	***31/12/2008***	***31/12/2007***
4) TURNOVER DEL CAPITALE CIRCOLANTE LORDO				
[V/AC]	2,33	1,44	1,78	1,09
5) TURNOVER DELLE ATTIVITA' TOTALI				
[V/K]	0,70	0,47	0,53	0,47
6) N* MEDIO GIORNI INCASSO CREDITI				
(CL_AA+CL_AA-1)/2/(P*1,20)	NC	130,45	132,18	133,00

****

La riclassificazione dello stato patrimoniale sopra esposta favorisce un'analisi della struttura finanziaria e dell'equilibrio finanziario basata sull'impiego di indicatori che mettono in relazione classi di impieghi con classi di fonti di finanziamento. Tale analisi è effettuata facendo riferimento principalmente ai seguenti "indici", normalmente espressi in termini percentuali:

- *l'indice di disponibilità*, dato dal rapporto Attivo corrente/Passivo Corrente (AC/PF), il quale evidenzia l'attitudine dell'azienda a soddisfare gli impegni a breve termine per mezzo dell'attivo circolante;

- *l'indice di liquidità,* dato dal rapporto (Liquidità immediate + Liquidità differite)/Passivo corrente [(LI + LD)/PF], che consente di evidenziare la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni a breve termine utilizzando le disponibilità liquide ed i crediti a breve termine, che si trasformeranno presumibilmente in liquidità entro l'anno;

- *l'indice di copertura delle Immobilizzazioni con capitale proprio,* dato dal rapporto Capitale proprio/Attivo immobilizzato (CN/AF), che misura la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il Patrimonio netto;

- *l'indice di copertura delle immobilizzazioni con beni durevoli,* dato dal rapporto (Patrimonio Netto + Passivo consolidato)/Attivo Immobilizzato [(CN + PC)/AF], che misura la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il Patrimonio netto ed i debiti a medio e lungo termine;

- *l'indice di indebitamento consolidato,* dato dal rapporto (Passività Consolidate +/– Capitale proprio)/Totale attività [(PC +/– CN)/K], che consente di valutare la percentuale delle fonti di finanziamento a medio e lungo termine per soddisfare il capitale investito rispetto alle fonti di finanziamento complessive.

Inoltre, la riclassificazione del conto economico sopra esposta consente di eseguire l'analisi dell'attività svolta dall'azienda distinguendo le operazioni di gestione in due aree, l'area caratteristica od operativa (tipica) nella quale vengono classificate le operazioni gestionali (costi e ricavi) in cui l'azienda è tipicamente impegnata e l'area extracaratteristica, che comprende tutte le operazioni (cioè, costi e ricavi connessi all'area finanziaria, all'area delle componenti straordinarie ed all'area tributaria) escluse dalla prima. Tale analisi è effettuata facendo riferimento principalmente ai seguenti "indici", normalmente espressi in termini percentuali:

- il *R.O.E.* (*Return on Equity*), o saggio di redditività del capitale proprio, dato dal rapporto Reddito Netto/Capitale proprio (*Rn/Cn*), il quale misura la redditività complessiva dell'azienda,

influenzata da tutte le differenti aree della gestione (operativa, finanziaria, straordinaria e fiscale), rapportandola al capitale proprio;

- il *R.O.I.* (*Return on Investment*), o saggio di redditività del capitale investito, dato dal rapporto Reddito Operativo/Capitale investito (*Ro/Ci*), il quale misura il tasso di ritorno sul capitale investito nella gestione caratteristica;

- il *R.O.S.* (*Return on Sales*), o saggio di redditività delle vendite, dato dal rapporto Reddito Operativo/Vendite (Ro/V_1), il quale misura il rendimento percentuale dell'importo relativo alle vendite effettuate nell'esercizio considerato;

- il tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle vendite, dato dal rapporto Oneri finanziari/Ricavi *(OF/V)*, il quale misura il valore percentuale dell'incidenza degli oneri finanziari netti sulle vendite effettuate nell'esercizio considerato. Nella seguente tabella sono esposti i risultati della suddetta analisi, espressi mediante gli indici e le grandezze innanzi descritti, con riguardo agli esercizi sopra considerati:

	Esercizio 2010	**Esercizio 2009**	**Esercizio 2008**	**Esercizio 2007**
Indice di disponibilità (AC/PF)	23,10%	44,71%	47,05%	73,08%
Indice di liquidità [(LI + LD)/PF]	22,63%	43,28%	45,23%	71,68%
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio (CN/AF)	NC	13,59%	13,92%	10,00%
Indice di copertura delle immobilizzazioni con beni durevoli [(CN + PC)/AF]	NC	40,43%	52,59%	71,72%
Indice di indebitamento consolidato (PC + PF)/CN	NC	9,91	9,21	16,68
R.O.E. (Rn/Cn)	NC	1,51%	1,49%	1,41%
R.O.I. (Ro/Ci)	- 3,05%	2,90%	4,25%	2,55%
R.O.S. (Ro/V_1)	- 4,69%	6,75%	8,66%	5,56%
Incidenza oneri finanziari su vendite (OF/V)	6,14%	5,38%	6,16%	4,42%

I dati innanzi riportati consentono di svolgere le seguenti considerazioni:

- l'indice di disponibilità, quello di liquidità e l'indice di copertura delle immobilizzazioni evidenziano che le attività correnti sono allo stato insufficienti ad assicurare la copertura delle passività correnti, che in passato hanno erroneamente concorso a finanziare anche le immobilizzazioni;

- gli indici di indebitamento confermano un eccessivo ricorso al finanziamento esterno;

- la Società ha sostenuto negli ultimi due anni oneri finanziari superiori al 5% dell'ammontare dei ricavi, che rappresenta un'incidenza elevata, pur non costituendo essi causa della crisi.

Gli indici di redditività e la modesta entità del margine operativo lordo (rideterminato per gli anni anteriori al 2010, al fine di neutralizzare gli effetti discendenti dall'adozione di politiche di bilancio non corrette) rivelano che in tutti gli anni passati, per le ragioni già esposte nel paragrafo del presente ricorso dedicato alle cause della crisi, è mancata una adeguata correlazione tra i costi e i ricavi.

3.1.3. La stato analitico delle passività

Al fine di formulare la proposta di concordato preventivo di cui infra, la scrivente espone qui di seguito lo stato analitico delle proprie passività, nel quale sono indicate le poste passive alla data del 30 giugno 2011:

A) DEBITI PREDEDUCIBILI		
oneri di giustizia	1.200.000	
altri pagamenti in prededuzione	1.347.748	
TOTALE PREDEDUCIBILI		**2.547.748**
B) DEBITI PRIVILEGIATI O EQUIPOLLENTI		
dipendenti	654.027	
professionisti	78.282	
artigiani	149.252	
cooperative	80.393	
leasing	13.862	
enti previdenziali	178.318	
erario	1.363.451	
atri tributi	47.826	
mutui ipotecari	1.105.403	
TOTALE PRIVILEGIATI (100%)		**3.670.814**
C) DEBITI CHIROGRAFARI:		
C1) creditori strategici		
Fornitori	11.626.508	
Cassa di Risparmio di Carrara	2.070.982	
Totale creditori strategici		**13.697.490**
C2) creditori ordinari		
Fornitori	887.940	
BNL	3.894.158	
Unicredit ed ex Bipop	2.100.183	
Unipol / UGF	1.557.992	

MPS	718.394	
Ifitalia	332.355	
Altri crediti	65.586	
Totale creditori ordinari		**9.556.608**
C3) creditori pubblici		
Erreerre	612.000	
Fornitori	692.351	
Totale creditori pubblici		**1.304.351**
TOTALE CHIROGRAFARI		
		24.558.449
D) FONDI RISCHI		**7.735.000**
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)		**38.512.011**

Per la compiuta elencazione delle varie causali di debito, si rimanda all'**Allegato Nove.**

3.2. Il presupposto soggettivo

Circa il presupposto soggettivo, il legislatore richiede per l'ammissione di un impresa ad una procedura di concordato preventivo che questa eserciti un'attività commerciale e che non sia un ente pubblico, ex art. 1, l.fall.

A tale riguardo non vi è dubbio che Cermec S.p.A. eserciti un attività commerciale e non sia un ente pubblico, ma un soggetto di diritto privato, in quanto tale assoggettato alla disciplina della legge fallimentare.

Orbene, secondo l'orientamento unanime, ai fini dell'esclusione dell'applicabilità della legge fallimentare e segnatamente dell'art. 1 della stessa, non rileva né il fatto che la società svolga un'attività pubblica e sia dunque un'impresa pubblica né il fatto che la società sia interamente partecipata da enti pubblici.

Quanto al primo aspetto, non vi è dubbio che alla stregua di quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, Cermec S.p.A., da un lato, è "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'art. 32, comma primo, lett. c), del Codice, e, dall'altro lato, è "impresa pubblica" ai sensi dell'art. 3, comma ventotto, del Codice.

Tuttavia, qualificare un soggetto come "amministrazione aggiudicatrice" ed "impresa pubblica" non equivale ad attribuire allo stesso la natura giuridica di ente pubblico e ad escluderne i caratteri di ente commerciale di diritto privato, sottratto alla disciplina imprenditoriale e, segnatamente, all'applicazione delle procedure concorsuali.

Al contrario, secondo l'insegnamento unanime di dottrina e giurisprudenza, ai fini dell'identificazione di ente pubblico – sottratto alla legge fallimentare - di un soggetto, occorre guardare agli aspetti sostanziali, organizzativi e funzionali dell'attività della società, a discapito degli aspetti formali e della veste giuridica assunta dalla stessa (cfr. Consiglio di Stato 17 settembre 2002 n. 4711; Consiglio di Stato 5 marzo 2002 n. 1303; Consiglio di Stato 2 marzo 2001 n. 1206; Cass. SS.UU. 5 febbraio 1999 n. 24; Corte Giustizia Ce 16 ottobre 2003 e 15 maggio 2003).

Tale analisi si deve concentrare nel verificare se l'ente, pur rivestendo una forma tipicamente privatistica qual'è quella societaria, sia sottoposto ad una disciplina per larga parte derogatoria rispetto a quella codicistica, ossia se la persona giuridica privata si caratterizzi per la previsione di regole di organizzazione e funzionamento che, oltre a costituire una consistente alterazione del modello societario tipico (comportando una compressione della autonomia funzionale e statutaria degli organismi societari), rivelino, al tempo stesso, la completa attrazione nell'orbita pubblicistica (Cfr. Consiglio di Stato, 5 marzo 2002 n. 1303).

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha ben chiarito gli elementi che fungono da "indizi" o "spia" al fine di "*appurare se ci si trovi dinanzi ad un caso di privatizzazione solo formale dell'esercizio di pubbliche funzioni, tale da sottrarre l'ente ad un inquadramento nella sfera del diritto privato*" (Cfr. Consiglio di Stato, 31 gennaio 2006 n. 308); a tale fine occorre guardare al fatto che gli enti:

- siano stati istituiti direttamente dalla legge;

- siano regolati da norme singolari che pongono deroghe al regime societario tipico;

- siano destinati ad essere partecipati in via totalitaria da soggetti pubblici;

- abbiano una governance che soggiace a limiti funzionali posti dall'ente pubblico;

- possano prescindere dal mero intento lucrativo;

- se vi sia ingerenza, a qualunque titolo, anche indirettamente esercitata dall'ente pubblico nella gestione del soggetto partecipato.

Guardando ora ai tratti distintivi della società Cermec S.p.A., emergenti dagli atti fondamentali, e al modello operativo della stessa, si può escludere senz'altro la natura di ente pubblico, per difetto di alcuni dei requisiti tipizzanti:

a) la società è stata costituita a seguito di un ordinario atto di autonomia privata, secondo le regole della disciplina di diritto privato, senza alcuna creazione *ope legis* o per provvedimento autoritativo;

b) la società opera e gestisce la propria attività imprenditoriale in pieno ossequio alle disposizioni di legge previste per il funzionamento e l'organizzazione delle società di capitali, alla cui osservanza è improntata altresì l'attività di negoziazione con i dipendenti, i creditori e i soci;

c) mancano, nello statuto, norme regolatrici devianti rispetto al modello tipico della società per azioni (non sono presenti né divieti di alienazione delle azioni, né obbligo di detenzione della totalità del capitale sociale in capo a soggetti pubblici, né forme di ingerenza sull'attività degli organi societari diverse da quelle prescritte dal codice di diritto comune);

d) la società è costituita a scopo lucrativo, senza eccezioni e senza che le disponibilità pecuniarie derivanti dai soci, sempre effettuate in ossequio alle modalità legislative previste per le società commerciali (conferimenti o finanziamenti in conto capitale), costituiscano deviazione dal modello lucrativo o derivino da obblighi di legge o vincoli pubblicistici;

e) non vi è traccia alcuna di atti giuridici - e non - con i quali gli enti pubblici facenti parte del capitale sociale hanno posto vincoli funzionali di qualsivoglia natura all'attività del soggetto e alla sua concreta operatività imprenditoriale;

f) ad eccezione delle espressioni di voto svolte nell'assemblea dei soci, non si riscontrano atti specifici emanati dall'ente pubblico nell'esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione al capitale sociale.

Ciò è sufficiente per escludere la natura di ente pubblico di Cermec S.p.A. e per riconoscere ad esso i caratteri di soggetto di diritto privato, in quanto tale assoggettato all'art. 1, l.fall.

Cermec S.p.A. può e deve essere qualificato come una società con capitale interamente pubblico, ma retta da norme di diritto comune.

Per quanto riguarda Cermec S.p.A., peraltro, tale conclusione trova piena conferma anche guardando al c.d. elemento funzionale dell'ente.

Infatti, secondo la giurisprudenza, per essere considerato ente pubblico, un soggetto giuridico deve svolgere funzioni pubbliche riservate; in altre parole, esso deve essere dotato di poteri tipicamente pubblicistici, quali, ad esempio, poteri di imposizione e di riscossione, oppure deve essere chiamato a svolgere funzioni che, per legge o per volontà degli enti, possano essere definite "necessarie" e/o "esclusive".

Se ciò è vero, è facile escludere la presenza di taluni poteri e/o caratteri in Cermec e nella sua attività.

Sono due le considerazioni da effettuare al riguardo: a) Cermec S.p.A. svolge il servizio di smaltimento a favore delle amministrazioni territoriali, non direttamente nei confronti della collettività; b) Cermec S.p.A. svolge un'attività importante nel ciclo dei rifiuti, del quale, però, è un tassello, non avendone la gestione integrata, atteso che la pianificazione del settore avviene a livello sovracomunale, e in tale ambito, sono presenti diverse aziende che svolgono la stessa attività di Cermec S.p.A.

Oltre a ciò, e concludendo sul punto, assume valore decisivo anche il fatto che Cermec S.p.A. svolge attività non in modo esclusivo per gli Enti soci ma opera anche per conto e nell'interesse di altri soggetti di diritto pubblico e/o privato; dunque, la Società, operando nel mercato e nel rispetto delle regole di mercato, è da considerare ad ogni effetto non ente pubblico ma soggetto commerciale, anche sotto l'aspetto delle funzioni e delle attività che è chiamata a compiere.

4) LA PROPOSTA DI CONCORDATO CON CONTINUITA' E L'EFFETTO DI ESDEBITAZIONE

4.1. Le classi dei creditori

Come è noto, ai sensi dell'art. 160 comma 1, lett. c) e lett. d) fall., rispettando un criterio di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, è prevista la possibilità di suddividere i creditori in classi, riservando trattamenti differenziati per creditori appartenenti classi a diverse (art. 160 comma 1, lett. c) e lett. d) fall.).

Di tale previsione legislativa viene fatta applicazione nella proposta concordataria di Cermec S.p.A., secondo le condizioni e i criteri sotto evidenziati.

Quanto alla posizione giuridica, i creditori sono stati ripartiti in distinti gruppi tenendo conto di una pluralità di criteri: la sussistenza di una particolare privilegio (e comunque la distinzione tra privilegiati e chirografari), la prededucibilità, la contestazione del credito, la causa contrattuale o extracontrattuale del titolo creditorio, la soggettività stessa del creditore.

Quanto al concetto di interesse economico omogeneo, viceversa, in assenza di un diretto criterio giuridico, si è fatto principalmente riferimento alla tipologia dell'attività esercitata dal creditore (ad esempio, fornitore, finanziatore, cliente insoddisfatto), soprattutto in relazione alla strumentalità della stessa rispetto alla prosecuzione del rapporto negoziale e, dunque, all'esigenza di preservare il going concern aziendale.

Oltre a ciò, anche per esaudire le condizioni richieste dalla giurisprudenza maggioritaria, va chiarito che tale ripartizione in classi:

I) non è stata condotta inducendo trattamenti di preferenza rispetto a creditori titolari di garanzie esterne alla massa concorsuale;

II) è stata realizzata considerando la diversa natura dell'attività imprenditoriale dei vari creditori concorsuali, in particolare la loro diversa propensione al rischio di impresa nonché la differente remunerazione delle diverse tipologie di operazioni negoziali intercorse con ciascuno di essi, proprio in ragione della diversa incidenza del rischio d'insolvenza;

III) prevede trattamenti differenziati dei creditori, in relazione alla loro classe di appartenenza, al fine di rendere più agevole ed immediata la soluzione della crisi e il soddisfacimento dei crediti nell'ottica della salvaguardia dell'integrità aziendale e di una maggiore idoneità della procedura concorsuale alla soluzione della crisi di impresa;

IV) tiene conto, per ciascuna classe e per i relativi creditori in essa ricondotti, della concreta convenienza della procedura di concordato preventivo con continuità rispetto alla, altrimenti inevitabile, procedura concorsuale fallimentare e di liquidazione dell'entità aziendale.

Nonostante il tenore dell'art. 161 l.fall. non richieda, a differenza dell'art. 124, lett. b), di indicare le ragioni del trattamento differenziato dei creditori, nell'elencare le classi che formano il piano concordatario è bene compiere altresì una idonea rappresentazione delle ragioni che hanno condotto a siffatta ripartizione, anche al fine di consentire un adeguato esame dell'autorità giudiziaria e dei creditori stessi circa la corrispondenza delle scelte ai dovuti parametri di convenienza e liceità.

Il piano concordatario redatto ai sensi dell'art. 160 l.fall. prevede il soddisfacimento dei creditori sociali nelle seguenti misure:

A) Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi):

- pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali. Per tale gruppo di creditori, il pagamento integrale a seguito di idoneo provvedimento degli organi concorsuali sia durante la fase di omologazione sia successivamente alla stessa, si impone quale regola di ammissibilità della procedura concorsuale - che non consente una falcidie di siffatto rango creditorio - nonché di convenienza economica, attesa la necessità della società di disporre delle relative prestazioni dei vari contraenti indicati in tale gruppo, in quanto strumentali all'accesso e al buon fine della procedura concorsuale di risanamento;

- pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.; anche in tale caso, la riconduzione dei creditori in siffatto gruppo avviene in forza del rispetto di una regola di ammissibilità della procedura concorsuale e, dunque, in ossequio alla posizione giuridica dei creditori stessi;

B) Creditori chirografari con ripartizione in classi ex art. 160 l.fall.:

- Classe 1): soddisfacimento dei creditori chirografari c.d. strategici, mediante il pagamento di un importo pari al 75% del credito vantato a titolo di capitale; per ciascun creditore tale pagamento verrà effettuato in sedici rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall. In questa classe, sono annoverati i creditori chirografari le cui prestazioni sono ritenute indispensabili per assicurare la continuità aziendale e che sono disponibili, successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, a riprendere i rapporti negoziali con Cermec S.p.A. consentendo la prosecuzione dell'attività di impresa. Per tale classe, la falcidie concordataria riguarderà, ovviamente, i crediti sorti anteriormente alla procedura concorsuale mentre, viceversa, resterà esclusa per le posizioni creditorie successive, che andranno onorate senza indugio ed integralmente, secondo la relativa debenza;

- Classe 2): pagamento dei creditori chirografari ordinari in misura pari al 25% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall. In tale classe rientrano tutti i creditori per i quali la rinnovazione dei rapporti negoziali con Cermec S.p.A. non è ritenuta necessaria a garantire il going concern aziendale nonché, in via residuale, tutti i creditori chirografari della società non riconducibili alle altre classi individuate nel piano concordatario e, dunque, anche i soggetti con cui sono sorte contestazioni circa l'esistenza o l'entità dei crediti vantati verso Cermec S.p.A.;

- Classe 3): pagamento dei creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti, in misura pari al 20% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall. Nella presente classe sono annoverati i creditori chirografari legati a Cermec S.p.A. da una situazione di controllo e\o collegamento o, più in generale, da una identità di natura pubblicistica o di titolarità pubblica – anche non assoluta - del capitale sociale; in tal caso, la peculiare natura del soggetto, consentono a carico di quest'ultimo un diverso trattamento rispetto ai creditori chirografari privati che non beneficiano di pubbliche attribuzioni e forme di finanziamento.

4.2. I crediti prededuttivi

In base al combinato disposto degli artt. 182 quater, comma quarto, e 111, l.fall., sono prededucibili i compensi maturati dai professionisti in funzione della procedura concorsuale in oggetto, quelli spettanti al professionista incaricato di redigere la relazione di cui all'art. 163, comma 3, l.fall., oltre ai crediti sorti in occasione e in funzione del concordato.

Dunque, ai fini della presente procedura, dovranno essere soddisfatti in prededuzione, in quanto debiti di massa, in caso di ammissione della Società al concordato preventivo, i crediti che matureranno a favore di: a) i professionisti incaricati dalla società per la presentazione della domanda di concordato (Studi Andreani, Bianchi e Menchini), b) il professionista incaricato per la redazione della relazione, *ex* art. 161, III comma, l.fall., Dott. Fabio Bascherini, c) il professionista che verrà nominato commissario giudiziale.

Tali crediti, dovranno essere autorizzati nell'*an* e nel *quantum* dal Tribunale e, quindi, si è ritenuto opportuno individuare una voce apposita "oneri di giustizia", prudenzialmente stimata in euro 1.200.000,00.

4.3. Contenzioso in essere e collocazione dei crediti eventualmente riconosciuti a favore dei terzi

Al fine di dare compiuta rappresentazione della realtà aziendale è bene altresì dare conto delle controversie che riguardano Cermec S.p.A.

Cermec S.p.A. ha in essere procedimenti giudiziari, vuoi di fronte al giudice ordinario civile, vuoi davanti al giudice amministrativo; in ordine alla prima tipologia di giudizi, alcuni sono risalenti nel tempo, altri, invece, sorgono da procedure monitorie, instaurate da terzi fornitori contro la Società e trovano la loro ragione nello stato di crisi cui la presente domanda intende porre rimedio.

4.3.1. Contenzioso civile

Le cause oggi pendenti che vedono Cermec S.p.A. quale parte processuale, sono le seguenti:

1. Fin Lor S.r.l./Cermec S.p.A.: procedimento di sfratto per morosità promosso da Fin Lor, pendente innanzi al Tribunale di Massa, recante numero di R.G. 930/2011, per l'asserito mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti al 30 aprile 2011, concernenti il contratto di locazione concluso tra le parti in data 3 aprile 2006, inerente i lotti B, C, D, E dell'immobile sito in via Longobarda, dove è situato parte dell'impianto industriale di Cermec S.p.A.;

2. Fin Lor S.r.l./Cermec S.p.A.: procedimento di sfratto per morosità promosso da Fin Lor, pendente innanzi al Tribunale di Massa, recante numero di R.G. 931/2011, per l'asserito

mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti al 30 aprile 2011, concernenti il contratto di locazione concluso tra le parti in data 14 febbraio 2007, inerente il lotto A dell'immobile sito in via Longobarda, dove è situato parte dell'impianto industriale di Cermec S.p.A.;

3. Cermec S.p.A./Fin Lor: opposizione al decreto ingiuntivo n. 205/2011, emesso da Tribunale di Massa a favore di Fin Lor, avente ad oggetto la condanna di Cermec S.p.A. al pagamento dei canoni di locazione dell'importo in linea capitale di euro 590.435,55, riguardanti i canoni di locazione per cui erano stati promossi i due procedimenti di sfratto per morosità, indicati ai punti 1) e 2) che precedono;

4. Cermec S.p.A./Factorit S.p.A.: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5373/2011, emesso dal Tribunale di Milano a favore di Factorit, avente ad oggetto la condanna di Cermec S.p.A. al pagamento dell'importo in linea capitale di euro 590.692,14, per prestazioni correlate a lavori svolti nell'interesse di Cermec S.p.A.;

5. Cermec S.p.A./Venturi Impianti: opposizione al decreto ingiuntivo n. 180/2011, emesso dal Tribunale di Massa a favore di Venturi Impianti, avente ad oggetto la condanna al pagamento dell'importo in linea capitale di euro 37.292,80, a titolo di corrispettivo per fornitura di una cisterna in acciaio, destinata a riserva per l'acqua antincendio;

6. Cermec S.p.A./Imerys S.p.A.: contenzioso civile, pendente innanzi al Tribunale di Massa, recante numero di R.G. 2474, promosso da Imerys per vedere condannata Cermec S.p.A.: a) ad effettuare i lavori di bonifica sul terreno dato in permuta da Cermec S.p.A. ad Imerys, in esecuzione del contratto di compravendita concluso tra le parti in data 29 luglio 1985; b) alla ripetizione delle relative spese di bonifica ad oggi sostenute da Imerys;

7. Cermec S.p.A. / Sarfati S.p.A./ Helvetia Assicurazioni S.p.A.: si tratta di quattro procedimenti civili, oggi riuniti, aventi ad oggetto un contratto di appalto concluso tra Cermec S.p.A. e Sarfati in data 15.9.2000, per l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione e ammodernamento dell'impianto di selezione e compostaggio, sito all'interno del complesso industriale di Cermec S.p.A.. Tale procedimenti, sono così individuati:

a. causa recante numero di RG 1583/01, promossa da Sarfati, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 15.9.2000 e l'accertamento del diritto della stessa ad ottenere il risarcimento dei danni e, conseguentemente, la condanna di Cermec S.p.A. al pagamento della somma in linea capitale di L. 1.635.093.231 (€ 844.455,18);

b. causa recante numero di RG 791/02, anch'essa promossa da Sarfati, avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di insussistenza del diritto del Cermec S.p.A. ad escutere le polizze assicurative stipulate dalla Sarfati con Helvetia Assicurazioni in favore di Cermec S.p.A., a garanzia del corretto adempimento del contratto di appalto;

c. causa recante RG. 1076/02, promossa da Helvetia Assicurazioni, in opposizione a decreto ingiuntivo concesso su istanza di Cermec S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo, nonché la inoperatività e/o l'illegittima ed abusività dell'escussione delle polizze ed, in via subordinata, la condanna di Sarfati a rifondere le somme versate a Cermec S.p.A.;

d. causa recante numero di RG 1560/05, promossa da Cermec S.p.A. contro Sarfati volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da Cermec S.p.A. a causa del grave inadempimento del contratto di appalto stipulato in data 15.9.2000, previo accertamento della legittimità dell'avvenuta rescissione in danno.

Inoltre, sempre per ciò che riguarda le controversie in essere con soggetti privati, bisogna segnalare che:

8. in data 4 agosto 2011, è stato notificato a Cermec S.p.A. decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 775/2011, emesso dal Tribunale di Pisa a favore di Impresa Lavori Ing. Umberto Forti & Figlio S.p.A., avente ad oggetto la condanna al pagamento di Cermec S.p.A. dell'importo in linea capitale di euro 128.288,95, asseritamente dovuto per servizi resi dal ricorrente per trasporto e smaltimento rifiuti. In forza di tale decreto ingiuntivo Impresa Lavori Ing. Umberto Forti & Figlio S.p.A. ha poi promosso pignoramento presso terzi, citando a comparire il Comune di Massa e la società Cermec S.p.A. all'udienza del 28.9.2011, ore 9 e seguenti;

9. in data 1 luglio 2011, è stato notificato a Cermec S.p.A. decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 775/2011, emesso dal Tribunale di Lecco a favore di Bps S.p.A., avente ad oggetto la condanna al pagamento dell'importo in linea capitale di euro 254.026,13, asseritamente dovuto per servizi resi dal ricorrente per trasporto e smaltimento di materiali di scarto. In forza di tale decreto ingiuntivo Bps S.p.A. ha poi promosso pignoramento presso terzi, citando a comparire il Comune di Massa, il Comune di Carrara, il Comune di Montignoso e la società Cermec S.p.A. all'udienza del 4.10.2011, ore di rito;

- in data 17 dicembre 2008, nell'ambito della complessa operazione negoziale con cui Unicredit Corporate Banking ha concesso un finanziamento di complessivi euro 16 milioni alla società ErreErre S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Cermec S.p.A. ha deliberato di sottoscrivere un atto di ipoteca di primo grado sul terreno di proprietà della società concesso in affitto alla stessa ErreErre S.p.A. nonché un contratto di pegno sulle quote detenute all'interno del capitale sociale di ErreErre S.p.A.; di tali obbligazioni si da atto nella presente procedura concorsuale con riguardo ai creditori titolari di causa di prelazione sui beni sociali (cfr. **Allegato Nove**). Peraltro, con riferimento al buon esito del suddetto finanziamento, il Consiglio di Amministrazione di Cermec S.p.A. ha altresì deliberato il rilascio di una lettera di patronage dalla quale potrebbero scaturire pretese risarcitorie e\o indennitarie o, in senso lato, creditorie, da parte di Unicredit Corporate Banking aventi ad oggetto l'eventuale inadempienza di ErreErre S.p.A.; in relazione a quest'ultima fattispecie negoziale, va precisato che la società ricorrente sin da ora contesta sia l'esistenza sia che l'ammontare di qualsivoglia posizione debitoria rivendicata in forza di tale titolo giuridico, relativamente al quale Cermec S.p.A. ritiene che nulla sia dovuto all'istituto di credito.

Va altresì precisato che per tale fattispecie negoziale Unicredit Corporate Banking vanta comunque un corrispondente credito verso Delca S.p.A., allora anch'essa socia di ErreErre S.p.A., nonché verso ErreErre S.p.A. stessa (garantito in tal caso da iscrizione ipotecaria); quest'ultima, frattanto, con sentenza in data 22 luglio 2011, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Massa (cfr. **Allegato Sedici**).

****

Con riguardo a tali controversie occorre evidenziare quanto segue.

In primo luogo, talune di queste vertenze riguardano pretese creditorie di Cermec S.p.A. verso terzi, proposte come oggetto o di domanda principale o di domanda riconvenzionale; dunque, da tali controversie non deriverà alcun onere passivo, ma, eventualmente, soltanto sopravvenienze attive a favore di Cermec S.p.A. (è questo il caso del contenzioso di cui al punto 7. con Sarfati ed Helvetia).

In secondo luogo, per le controversie sopra citate che, viceversa, hanno ad oggetto pretese creditorie vantate da terzi contro Cermec S.p.A., quest'ultima, in caso di provvedimenti giurisdizionali - anche provvisoriamente - esecutivi da cui risultassero passività a suo carico, procederà al soddisfacimento delle relative posizioni secondo il trattamento dei crediti

chirografari ordinari e, dunque, con il versamento del 25% degli importi dovuti secondo quanto già previsto al punto 4.1, per i creditori di cui alla Classe 2). Per fronteggiare tali eventuali passività, in ogni caso, si è debitamente tenuto conto dei potenziali esborsi nell'apposito fondo rischi ed imprevisti.

In terzo luogo, il contenzioso con FinLor ha ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione concernenti le aree occupate dall'impianto industriale sito in via Longobarda; si tratta dei canoni maturati sino al 31 maggio 2011 per euro complessivi 603.890,00; a tali importi andranno aggiunti i canoni maturati (a titolo di locazione e a titolo di indennità di occupazione) sino alla data di presentazione della domanda di concordato per ulteriori euro 85.960,00, e così per complessivi euro 689.850,00.

Circa tali posizioni, Cermec S.p.A. ha mosso contestazioni; i crediti che risultassero a favore di FinLor in esito ai procedimenti in corso, oltre a quelli maturati per i canoni successivi al 31 maggio 2011 e sino alla data di presentazione della domanda, avendo rango privilegiato, trovano collocazioni nella classe privilegiati, e saranno pagati integralmente al 100%

In ordine ai rapporti con Fin Lor giova anche precisare che, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 665 c.p.c, il Tribunale di Massa ha disposto in data 7 luglio 2011 il rilascio dei beni locati alla data del 31 dicembre 2011; dunque, in ragione di ciò, da un lato, matureranno crediti a favore di FinLor a titolo di indennità di occupazione dalla data di presentazione della domanda sino al giorno del rilascio, i quali, riguardando la gestione dell'azienda successivamente all'istanza di concordato, dovranno essere considerati prededuttivi; e, dall'altro lato, Cermec S.p.A. dovrà, alternativamente, o individuare una soluzione transattiva con Fin Lor, che consenta la conservazione del godimento delle aree in oggetto, o identificare una soluzione diversa, per ovviare alla perdita di disponibilità dei beni di proprietà Fin Lor. A tale riguardo, si rinvia a quanto rilevato nel piano.

4.3.2. Contenzioso amministrativo

Oltre a quanto sopra, bisogna evidenziare la pendenza di due conteziosi amministrativi innanzi al T.A.R. della Toscana, le cui sorti non vanno ad incidere sulla situazione patrimoniale della società e, quindi, sul fabbisogno concordatario, fatta salva l'eventuale incidenza dei costi inerenti le spese legali; tali procedimenti, promossi nell'anno 2011, riguardano l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui Cermec S.p.A. è titolare, e sono stati promossi da Cermec S.p.A. al fine di reagire contro due distinti dinieghi della Provincia di Massa Carrara, e in particolare:

a. il primo è volto ad ottenere l'annullamento del diniego della Provincia a modificare la prescrizione limitativa, contenuta nell'A.I.A., della possibilità per Cermec S.p.A. di ricevere rifiuti differenziati organici (codice CER 19.12.12.) da fuori provincia;

b. il secondo ricorso è rivolto ad ottenere l'annullamento della diffida della Provincia ad inviare la frazione secca (codice CER 19.12.12.) da selezione meccanica all'impianto di Herambiente di Modena.

4.3.3. Contenzioso fiscale

Nello scorso mese di Maggio 2011, la Guardia di Finanza ha concluso una verifica fiscale nei confronti della ricorrente, peraltro originata da fatti compiuti da precedenti amministratori che la società aveva doverosamente già rappresentato all'Autorità Giudiziaria.

La Guardia di Finanza ha notificato un processo verbale di constatazione per gli anni che vanno dal 2003 al 2008, nel quale ha contestato violazioni tributarie da cui discende la debenza di imposte per circa 3,7 milioni di euro e di sanzioni per un importo quantificabile in circa ulteriori 4,0 milioni di euro.

A seguito dell'emissione di tale atto, per il tramite dei suoi consulenti, la società ha concordato con l'Agenzia delle Entrate il pagamento di un importo complessivo di 1,350 milioni di euro, comprensivo di imposte e sanzioni, per definire i periodi di imposta 2006, 2007 e 2008 (cfr. **Allegato Quindici**); non sono stati ancora definiti invece i precedenti periodi di imposta, per i quali è peraltro da escludere la debenza di un onere superiore a quello sostenuto per la definizione dei successivi periodi.

4.4. Fondo rischi ed imprevisti

In relazione alle controversie (di varia natura) indicate nel precedente paragrafo 4.3, sulla scorta dei pareri dei propri consulenti, la ricorrente ha motivo di ritenere che sia sufficientemente prudente prevedere il sostenimento, all'esito di tali vertenze, di un onere complessivamente non superiore all'importo di 9,840 milioni di euro, di cui 5,59 milioni già rilevati nello stato delle passività di cui infra al paragrafo 5.1 e ulteriori 4,250 milioni rilevati nel piano dei pagamenti previsti dal concordato riportato nel paragrafo 5.2 (è appena il caso di precisare che, mentre l'importo dei fondi per 5,4 milioni di euro trova iscrizione – come detto – nello stato delle passività, in quanto tali fondi attengono a rischi già individuati alla data odierna, gli oneri per imprevisti, pari ad 4,250 milioni di euro, non sono iscritti nel predetto stato delle passività, venendo rilevati solo nei costi e nelle uscite risultanti nell'allegato piano economico e

finanziario, in quanto discendenti da eventi allo stato non prevedibili che potrebbero manifestarsi nel corso del periodo oggetto del predetto piano).

4.5. I pagamenti dei fornitori strategici in corso di procedura

La procedura concorsuale in continuità aziendale, come quella in oggetto, mira a soddisfare le classi dei creditori, anche mediante il cash flow generato della prosecuzione dell'attività, perseguendo il contestuale equilibrio economico – finanziario della società; attraverso il risanamento dell'impresa, la Società, nel caso di ammissione alla procedura concorsuale, dovrà continuare ad operare nel mercato di riferimento.

Per far ciò, Cermec S.p.A. avrà la necessità di proseguire in buona parte dei rapporti in corso, la qual cosa genererà inequivocabilmente dei costi che dovranno essere pagati contestualmente al loro maturare.

Facendo rinvio, per maggiori approfondimenti, al piano industriale, vengono in rilievo le seguenti posizioni:

a) crediti per rapporti aziendali continuativi, quali ad esempio, i crediti da prestazioni di lavoro e simili;

b) crediti per rapporti di somministrazione e per forniture, aventi ad oggetto il reperimento sul mercato dei prodotti e delle prestazioni necessarie per l'ordinario svolgimento dell'attività produttiva;

c) crediti per prestazioni professionali, necessarie per l'assistenza della Società durante lo svolgimento della procedura concorsuale e durante la propria futura attività d'impresa.

Naturalmente, mentre per i crediti *sub* a), individuati in apposito elenco (cfr. **Allegato Nove**), i pagamenti avverranno in modo automatico, scaturendo da una naturale prosecuzione dei rapporti già in corso, per i crediti *sub* b), individuati anch'essi in apposito elenco (cfr. **Allegato Nove**), il pagamento immediato dovrà essere preceduto da apposito provvedimento autorizzatorio degli organi circa la continuazione del rapporto e, infine, per i crediti *sub* c) - ad oggi soltanto eventuali - ancora una volta si renderanno necessari idonei provvedimenti che autorizzino lo svolgimento della prestazione.

Di tali obbligazioni e del relativo fabbisogno finanziario si è tenuto conto nella stesura del piano, cui si rinvia.

Resta ancora da aggiungere che le posizioni scadute in epoca anteriore al ricorso ex art. 160 l.fall. saranno allocate, in base al loro rango, tra i creditori privilegiati ovvero tra i creditori chirografari, fermo restando che, in quest'ultima ipotesi, saranno inseriti nella categoria dei creditori chirografari strategici.

4.6. Rapporti con Delca Spa in liquidazione e definizione degli oneri tributari conseguenti

Nel corso degli anni Cermec S.p.A. ha intrattenuto una serie di rapporti commerciali con Delca S.p.A. in liquidazione, oggi ammessa dal Tribunale di Pisa ad una procedura concordataria.

La gestione di detti rapporti da parte dei precedenti organi sociali di Cermec S.p.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale) è stata oggetto di contestazioni.

Invero, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Cermec S.p.A., una volta insediatosi, ha conferito incarico, negli ultimi mesi del 2010, ad un team di professionisti di effettuare una *due diligence* circa i rapporti commerciali intercorsi tra le parti negli anni 2003 – 2010.

Dalla ricostruzione delle operazioni intercorse è emerso che: i) Delca emetteva fatture in danno di Cermec S.p.A. per prestazioni non ancora eseguite; ii) a sua volta Delca cedeva il credito derivante dalla fatture emesse a società di factor o ad istituti di credito e tali cessioni venivano poi espressamente accettate dagli organi gestori di Cermec S.p.A..

In attuazione di tale prassi:

- una parte considerevole dei crediti risultanti dalla fatture emesse da Delca a carico di Cermec S.p.A. per un importo complessivo pari ad euro 25.651.499,93, è stata oggetto di cessione a favore di società di factor o di istituti di credito, le quali sono state poi accettate dagli organi di Cermec S.p.A.;

- tali posizioni sono state poi in parte rimborsate da Delca agli istituti di credito beneficiari della cessione; a quanto risulta a Cermec S.p.A., le cessioni di credito rimaste inadempiute ammontano a circa euro 7.000.000,00; peraltro, tali fatture si riferiscono a prestazioni mai effettivamente eseguite e, quindi, per prestazioni inesistenti.

In tale complesso scenario negoziale, vanno evidenziati due aspetti.

In primo luogo, le cessioni di credito a favore delle società di factor o degli istituti di credito, accettate dai precedenti organi amministrativi di Cermec S.p.A., ma contestate dai nuovi, potrebbero comportare per la Società un danno patrimoniale potenziale di circa euro 7.000.000,00. Invero, vi è il rischio che i creditori cessionari agiscano contro il debitore ceduto

Cermec S.p.A. e che quest'ultimo sia chiamato a corrispondere in tutto o in parte le somme illegittimamente pretese a suo carico.

Cermec S.p.A. ritiene che non vi sia alcun obbligo a suo carico di corrispondere le somme eventualmente pretese dai soggetti cessionari.

In ogni modo, nel caso in cui venissero accertate passività in danno di Cermec S.p.A., queste verranno collocate assieme agli altri crediti chirografari bancari, tra quelli non strategici, e soddisfatti nella misura del 25% degli importi che verranno riconosciuti con sentenza definitiva.

Di ciò si è tenuto conto nella determinazione del fondo rischi.

In secondo luogo, come già detto, a seguito delle fatture emesse da Delca S.p.A. per prestazioni mai effettivamente rese, in data 19 maggio 2011, la Guardia di Finanza ha emesso processo verbale di constatazione per evasione della indebita detrazione IVA, per euro 3.312.199,00, oltre interessi e sanzioni. A seguito della notifica di tale atto, il Consiglio di Amministrazione di Cermec S.p.A., in data 20 luglio 2011, ha deliberato di concordare con l'Agenzia delle Entrate una definizione delle contestazioni elevate per gli anni 2006, 2007 e 2008, comportante un onere complessivo pari a circa euro 1.350.000,00, tra imposte, sanzioni e interessi.

Tale importo è oggetto di un pagamento rateizzato, le cui rate andranno a scadere dopo al presentazione della domanda di concordato, secondo il piano che di seguito si riporta:

anno 2011	497.274,00
anno 2012	336.451,00
anno 2013	341.436,00
anno 2014	172.587,00
Totale	**1.347.748,00**

Poiché è interesse della Società e della procedura che tale definizione venga correttamente adempiuta, le rate saranno pagate regolarmente alla loro naturale scadenza, rinvenendo le risorse necessarie dalla gestione aziendale secondo quanto illustrato nel piano.

Infatti, il mancato adempimento del piano di rateizzo determinerebbe la perdita di effetti della transazione fiscale e, quindi, Cermec S.p.A. sarebbe chiamata a rispondere dell'intera somma contestata, con perdita dei benefici conseguenti all'accordo transattivo.

4.7. Rapporti con Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.

Nell'ambito dei rapporti aziendali, una trattazione a parte merita il rapporto con la Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (d'ora innanzi anche Cr Carrara).

Con tale istituto di credito la Società ha in essere una complessa rete di operazioni negoziali dalle quali sono sorti crediti a favore della Banca a vario titolo, di diversa collocazione nelle rispettive tipologie di crediti concordatari.

In particolare, Cr Carrara è creditrice al momento della proposizione della domanda di complessivi euro 3.128.332,00, di cui euro 1.057.350,00 a titolo ipotecario ed euro 2.070.982 a titolo chirografario, per scoperto di conto corrente e anticipo fatture salvo buon fine.

Tuttavia, Cr Carrara si è dichiarata disponibile ad assistere la Società anche dopo la presentazione della domanda di concordato, in funzione della stessa e della sua esecuzione.

Cermec S.p.A. ha richiesto la disponibilità di Cr Carrara alla prosecuzione del rapporto di corrispondenza bancaria in essere secondo le seguenti modalità:

a) concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 quater, l.fall., di una nuova linea di credito ordinaria di euro 1.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per scoperto di conto corrente ed euro 750.000,00 per anticipo fatture al salvo buon fine;

b) concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182, quater l.fall., di una nuova linea di credito straordinaria di euro 3.000.000, garantita da ipoteca sull'immobile dell'azienda tenuto conto delle ipoteche già iscritte, da utilizzare per intervento di investimento e riammodernamento del sito produttivo (bonifica, manutenzione, ammodernamento etc).

A fronte di ciò, l'adempimento della posizione debitoria pregressa maturata verso Cr Carrara avverrà secondo le condizioni e le modalità previste nel piano di concordato preventivo per la classe dei creditori c.d. strategici.

Nel caso in cui Cr Carrara accordasse le linee di credito richieste, gli effetti giuridici che ne deriverebbero sarebbero i seguenti:

a) gli importi erogati per la gestione ordinaria dell'azienda, vuoi per scoperto di conto corrente, vuoi per anticipo fatture salvo buon fine, dovrebbero essere considerati prededuttivi, *ex* art. 182 quater, l.fall.;

b) gli importi erogati sulla base della linea di credito straordinaria, garantita da ipoteca sull'immobile aziendale, sarebbero da considerare prededuttivi, in quanto debito di massa, con rimborso secondo le modalità e i tempi risultanti dal contratto di mutuo ipotecario.

Peraltro, l'adesione di Cr Carrara alla proposta di Cermec S.p.A. e il perfezionamento dell'intesa consentirebbero di collocare la Banca tra i fornitori strategici e, dunque, i crediti chirografari dalla stessa vantati al momento della presentazione della domanda di concordato sarebbero ricondotti alla classe fornitori strategici e pagati nella misura del 75%; al contrario, ove non si perfezionasse l'accordo, Cr Carrara non potrebbe essere considerata fornitore strategico e i relativi crediti chirografari sarebbero collocati nella relativa classe (creditori non strategici) e soddisfatti nella misura del 25%.

Allo scopo di consentire ai crediti di esprimere il proprio voto con piena consapevolezza e, quindi, prima ancora al commissario di tener conto di questi elementi nella redazione del proprio parere, si ritiene necessario che Cr Carrara esprima la proprio adesione alla proposta di Cermec S.p.A. entro e non oltre il 30 settembre 2011.

Da ultimo, si evidenzia che la proposta di Cermec S.p.A. e l'eventuale adesione alla stessa di Cr Carrara non può intendersi in alcun modo come impegno di quest'ultima ad esprimere voto favorevole alla presente domanda di concordato preventivo.

4.8. Rapporti con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. intrattiene con Cermec S.p.A. rapporti di conto corrente di corrispondenza da diversi anni; nello specifico, attualmente, l'assetto negoziale in essere con il confronti del predetto istituto di credito è rappresentato dai seguenti rapporti:

1) Finanziamento stand by committed

2) Mutuo con fondi BEI

3) Anticipo su fatture al salvo buon fine

Il rapporto sub 1) trae origine dal contratto a rogito notaio Di Fazio del 28 settembre 2006, relativo ad un finanziamento di euro 2.000.000,00 concesso dall'istituto di credito alla ricorrente per le spese necessarie a completare la bonifica dell'insediamento produttivo nella disponibilità di Cermec S.p.A.

L'iniziale piano di rientro pattuito a fronte di tale finanziamento prevedeva il versamento di rate costanti con scadenza fine anno e più precisamente, scadenze di euro 300.000 ciascuna al giorno

31 dicembre di ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2007 sino all'anno 2013 (ove eccezionalmente l'ultima scadenza era prevista al 31 maggio).

Le rate scadute sono state interamente onorate e attualmente il piano di ammortamento prevede ancora un saldo residuo a credito – non esigibile - della banca, pari ad euro 900.000.

Il rapporto sub 2), viceversa, trae origine dal contratto a rogito notaio Di Fazio del 27 dicembre 2007, relativo ad un finanziamento con fondi BEI di euro 2.961.000,00 concesso dall'istituto di credito alla ricorrente per le spese ulteriormente necessarie a completare le suddette attività di bonifica.

Le rate scadute sono state interamente onorate e attualmente il piano di ammortamento prevede ancora un saldo residuo a credito – non esigibile - della banca, pari ad euro 2.405.812,00.

Entrambi i contratti di finanziamento sopra citati prevedevano a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. clausole di garanzie del tutto identiche, che stabilivano:

I. a maggior garanzia delle esposizioni dipendenti dai contratti di finanziamento, per qualunque importo complessivo del quale la Banca risulterà creditrice per capitale interessi spese ed accessori, in dipendenza del finanziamento accordato, Cermec S.p.A. ha ceduto pro solvendo alla banca, i crediti che essa vantava o vanterà nei confronti del Comune di Carrara in forza della Convenzione del 14 ottobre 1992 stipulata tra Cermec S.p.A., il Comune di Carrara, il Comune di Massa e la Provincia di Massa Carrara;

II. in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte di Cermec S.p.A. le somme riscosse in forza della suddetta cessione potevano:

- essere portate dalla banca direttamente ad estinzione o decurtazione delle esposizioni in essere relative ai predetti finanziamenti

- ovvero essere trattenuti in garanzia dalla banca attraverso il loro deposito su un conto corrente vincolato che Cermec S.p.A. ha costituito in pegno a favore della banca stessa a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento;

III. qualora non ritenesse necessario procedere nei modi descritti ai commi precedenti la banca avrà facoltà di mettere le somme riscosse in dipendenza della cessione, in tutto o in parte, a disposizione di Cermec S.p.A. (sempreché questa sia in regola con il pagamento delle rate di

rimborso del finanziamento e con l'adempimento delle altre obbligazioni garantite) senza pregiudizio della validità della cessione suddetta.

Oltre ai suddetti negozi, nel corso dell'anno 2008, presso BNL è stato negoziato da Cermec S.p.A. un'anticipazione bancaria di euro 800.000 a fronte del salvo buon fine di una fattura di pari importo relativa al conguaglio per i crediti vantati dalla società correntista verso il Comune di Carrara, per le prestazioni svolte nel corso dell'anno 2007.

Ciò nonostante, avvalendosi a suo dire delle disposizioni negoziali contenute nei contratti di finanziamento in data 26 settembre 2006 e 27 dicembre 2007, sui pagamenti effettuati dal Comune di Carrara a favore di Cermec S.p.A.:

- BNL ha trattenuto la somma di euro 770.294,00 sostenendo, appunto, che Cermec S.p.A. non avrebbe rimborsato l'importo oggetto di anticipazione bancaria relativamente alla fattura sopra citata verso il Comune di Carrara, mentre, come già esposto, una siffatta facoltà di "trattenuta", contrattualmente, era prevista - a tutto concedere - soltanto per le causali di credito derivanti dal finanziamento stesso non per altri negozi bancari;
- inoltre, anziché restituire prontamente la somma residua derivante dall'illecita compensazione volontaria di cui sopra, BNL trattiene ancora ad oggi l'ulteriore importo di euro 230.665,93 senza alcuna apparente giustificazione o lecita motivazione giuridica.

Per giunta, in ragione di tale situazione, alla data odierna sono ancora da eseguire, da parte del debitore ceduto Comune di Carrara, pagamenti relativi alle prestazioni di cui della convenzione del 14 ottobre 1992 resi oggetto della suddetta cessione in garanzia, per il complessivo importo di circa euro 2.200.000.

Alla luce dello scenario sopra descritto, contestualmente all'ammissione della procedura di concordato preventivo in corso di proposizione, è interesse di Cermec S.p.A.:

1) far accertare il grave inadempimento posto in essere da BNL alle obbligazioni contrattuali assunte con Cermec S.p.A. in data 28 settembre 2006 e 27 dicembre 2007, con conseguente risoluzione ex art. 1453 c.c. dei relativi rapporti negoziali e versamento a favore di Cermec S.p.A.: i) degli importi maturati a suo credito verso il Comune di Carrara, anteriormente al deposito della presente procedura concorsuale ii) degli importi dedotti in compensazione volontaria senza alcun diritto da parte dell'istituto bancario;

2) in ogni caso, alla luce dell'inopponibilità delle cessioni di credito pro solvendo per i crediti futuri che andranno a maturare dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (atteso che il contratto di cessione di credito, pur avendo natura consensuale e perfezionandosi per effetto del solo consenso dei contraenti, non comporta il trasferimento immediato del credito dal cedente al cessionario nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro), ricorrere al Giudice delegato alla procedura al fine di autorizzare il Comune di Carrara a versare Cermec S.p.A., e contestualmente autorizzare Cermec S.p.A. a ricevere, i corrispettivi dovuti in forza della convenzione di servizio del 14 ottobre 1992 per le prestazioni erogate successivamente al deposito del presente ricorso ex art. 160 l.fall.; ciò mediante versamento su apposito conto corrente bancario intestato a Cermec S.p.A.. le cui disponibilità dovranno utilizzarsi per la gestione aziendale, esonerando il Comune di Carrara da ogni ulteriore obbligo di versamento su altri rapporti di corrispondenza bancaria precedentemente accesi

3) far accertare che BNL trattiene illecitamente, in danno di Cermec S.p.A., l'importo di euro 230.666,00 integrando un grave pregiudizio economico e patrimoniale in danno della società correntista.

5) PIANO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

5.1. Modalità e tempi di adempimento dell'onere concordatario

Sulla base dello stato della passività indicato nel paragrafo 3.1.3 del presente ricorso, il pagamento dei creditori avrà luogo, conformemente alla suddivisione dei creditori in classi e alle percentuali di pagamento a questi offerte secondo quanto esposto nel paragrafo 4 del presente ricorso, per gli importi qui di seguito indicati:

Stato delle passività

Voce	€	Note
A) Spese di giustizia e prededucibili:		
Spese procedura	1.200.000,00	Nella voce sono inserite, oltre alle prevedibili spese di giustizia, quelle professionali di accesso alla procedura
Oneri fiscali dipendenti da accertamento con adesione	1.347.748,00	Equipollenti, poiché da soddisfare per il 100%
Totale spese di giustizia e prededucibili (A)	2.547.748,00	
B) Privilegiati ed equipollenti		
a) Debiti vs./creditori ipotecari	1.105.403,00	Garanzia ipotecaria ex artt. 2852-2855 c.c.
b) Dipendenti per T.F.R., ferie e ratei	654.027,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n.1, cod. civ.
c) Debiti vs./professionisti (fatture ricevute e da ricevere)	78.282,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n.2, cod. civ.
d) Debiti vs./artigiani (importo stimato)	149.252,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, cod. civ.
e) Debiti vs./cooperative agricole e loro consorzi (importo stimato)	80.393,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5 e n. 5 bis, c.c.
f) Debiti vs./istituti previdenziali	178.318,00	Privilegio ex art. 2753 cod. civ.
g) Debiti vs./Erario	1.363.451,00	Privilegio ex art. 2752, co. 1 e 2, cod. civ.
h) Debiti vs./Enti Locali	47.826.00	Privilegio ex art. 2752, co. 4, cod. civ.

i) Fondo rischi (parte privilegiata)	2.100.000,00	Privilegi diversi
l)Debiti per leasing	13.682,00	Equipollenti, poiché da soddisfare per il 100%
Totale privilegiati (B)	**5.770.814,00**	
C) Chirografari:		
C1) Creditori "strategici" (75%)		
a) Fornitori	8.719.881,00	
b) Cassa di risparmio di Carrara	1.553.236,00	
Totale creditori "strategici"	**10.273.117,00**	
C2) Creditori "ordinari" (25%)		
a) Fornitori	221.985,00	
b) Banche	2.150.771,00	
c) altri crediti	16.396,00	
d) Fondi rischi (parte chirografaria)	3.490.000,00	
Totale creditori "ordinari" (25%)	**5.879.152,00**	
C3) Creditori pubblici (20%)		
a) Erreerre	122.400,00	
b)Fornitori – Pubblico e/o sue controllate	138.470,00	
Totale creditori "pubblici" (20%)	**260.870,00**	
Totale chirografari (C)	**16.413.139,00**	
Totale Passivo Concordatario (A+B+C)	**24.731.701,00**	

Il fabbisogno concordatario ammonta quindi ad **€ 24.077.674,00**.

Ciò anche considerando che i debiti verso dipendenti (a titolo di TRF e accessori), ad oggi ammontanti ad € 654.027,00, verranno soddisfatti unicamente a seguito del verificarsi dei relativi presupposti di esigibilità (costituiti essenzialmente dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti stessi) e, dunque, in una fase la cui insorgenza non è ad oggi

ipotizzabile né poteva essere oggetto di considerazione nel piano allegato. Ciò che rileva, in ogni caso, è la circostanza che di tale potenziale posta debitoria si è tenuto debito conto nel considerare gli oneri imprevisti potenziali.

****

Il pagamento dei creditori - per gli importi testè indicati - verrà effettuato nei termini risultanti dal piano infra esposto, che prevede, in sintesi, i seguenti pagamenti annuali (i valori sono espressi in migliaia di euro):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
- 710	-3.800	-3.295	- 3.771	-3.563	-3.593	- 1.720	- 1.783	- 1.843	24.078

La provvista occorrente per dar corso a tali pagamenti verrà reperita mediante due differenti fonti:

1) mediante l'apporto dei soci, per l'importo complessivo di 8,5 milioni di euro, temporalmente così ripartiti:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
1.400	1.300	1.200	1.700	1.600	1.300	8.500

2) mediante l'utilizzo del cash flow, pari a 15,704 milioni di euro, che la ricorrente produrrà grazie alla prosecuzione dell'attività e all'attuazione dell'allegato piano di risanamento (cfr. **Allegato Cinque**) nel periodo 2012 – 2019, come risulta dalla seguente tabella riassuntiva:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
-690	2.500	2.095	2.071	1.963	2.293	1.720	1.783	1.969	15.704

La somma dell'indicato apporto dei soci e del cash flow aziendale ammonta a complessivi 24,204 milioni di euro ed eccede quindi il fabbisogno del concordato dell'importo di 0,126 milioni di euro, che potrà essere utilizzato per fronteggiare eventuali imprevisti, ulteriori rispetto a quelli già considerati.

L'affidabilità delle previsioni concernenti le entrate deriva:

a) quanto agli apporti dai soci, dalle obbligazioni all'uopo assunte dai soci Comune di Carrara e Comune di Massa, vuoi in seno all'assemblea dei soci in data 30 luglio 2011 vuoi mediante apposite delibere consiliari; a tal proposito, si evidenzia che il Comune di Massa (delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 09.08.2011) e il Comune di Carrara (delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 09.08.2011) hanno deliberato di procedere ai relativi finanziamenti con la

seguente condizione di efficacia giuridica: i) tali finanziamenti, in caso di omologazione ex art. 180 l.fall. del concordato preventivo, verranno definitivamente imputati a capitale; ii) viceversa, in caso di mancata omologazione ex art. 180 l.fall., saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, l.fall.;

b) quanto al cash flow aziendale, dal fatto che il risanamento è principalmente basato sull'incremento dei quantitativi conferiti dai clienti o, in ogni caso, dall'aumento dell'entità dei corrispettivi delle prestazioni rese ai soci stessi, il cui maggio ammontare è stato convenuto con questi ultimi assicurandone il pagamento in conformità alle previsioni contenute nell'allegato piano economico e finanziario; a tal proposito, si evidenzia che le medesime Amministrazioni Comunali, a seguito della specifica richiesta proveniente da Cermec S.p.A. in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 agosto 2011, hanno accettato le nuove tariffe per il conferimento dei rifiuti solidi urbani destinati all'impianto della società ricorrente (cfr. **Allegato Diciassette** e **Allegato Diciotto**).

Infatti, dall'analisi condotta è emerso con chiarezza come, attraverso il verificarsi delle ipotesi formulate nel Piano e l'omologazione della proposta di concordato preventivo, CERMEC S.P.A. sarà in grado di raggiungere in poco più di due anni il riequilibrio economico e finanziario e potrà quindi adempiere regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti sia dei suoi creditori correnti sia di quelli concordatari.

Lo si evince, quanto all'equilibrio economico:

a) dal fatto che – sin dal 2013 – il margine operativo lordo sarà pari a circa 4,1 mln€, corrispondente a circa il 28% dei ricavi, mentre il margine operativo globale sarà pari a oltre 2,7 mln€, corrispondente a circa il 19% dei ricavi, e l'utile al lordo delle imposte sarà pari a oltre 2 mln€, corrispondente a circa il 17% dei ricavi;

b) dall'andamento della redditività del capitale investito (R.O.I.) e delle vendite (R.O.S.). Infatti, dando corso - correlativamente all'aumento dei ricavi per tutti gli esercizi considerati nel Piano - alla riduzione di alcuni costi della gestione caratteristica e alla razionalizzazione dei fattori produttivi, CERMEC S.P.A. conseguirà: (i) sia un aumento del rendimento del capitale investito nella gestione caratteristica (che passa dal -3,05% dell'anno 2010 all'11,31% dell'anno 2013), (ii) sia del rendimento delle vendite (che passa dal -4,69% dell'anno 2010 al 18,57% dell'anno 2013), che sono tali da consentire sia la copertura di tutti i costi da sostenere negli esercizi considerati, sia la realizzazione di un reddito soddisfacente. Le risorse finanziarie

generate da tale reddito consentiranno alla Società di rimborsare i propri debiti correnti e - con l'apporto dei soci - anche quelli oggetto della proponenda proposta di "concordato preventivo".

Lo si evince inoltre, quanto all'equilibrio finanziario:

c) dal fatto che sin dal 2013: (i) le attività correnti, ammontanti a circa 8 mln€, eccederanno le passività correnti, ammontanti a poco più di 3,1 mln€, del rassicurante importo di oltre 4,9 mln€; (ii) il patrimonio netto sarà superiore a 5,1 mln€, da cui discende un rapporto tra le fonti di finanziamento a medio lungo termine e l'attivo immobilizzato superiore a 1 (assolutamente positivo); (iii) dal favorevole andamento dei flussi di cassa (vedasi al riguardo il piano finanziario riportato al precedente paragrafo 5.2. del Piano allegato, da cui - dal 2013 - risulta in ogni esercizio un saldo positivo tra entrate e uscite);

d) dal fatto che, grazie ai flussi di cassa generati negli esercizi, CERMEC S.P.A. sarà in grado: (i) di eseguire pagamenti per complessivi 24,078 mln€ a favore dei creditori concordatari (prededucibili, ipotecari, privilegiati e chirografari) rispettando le scadenze previste nella presente domanda di "concordato preventivo"; (ii) di provvedere al pagamento dei debiti correnti di gestione; (iii) di avere una posizione finanziaria netta positiva, tale da garantire la copertura anche di eventuali eventi negativi, allo stato peraltro imprevedibili.

****

L'attitudine del Piano a consentire a CERMEC S.P.A. di riacquisire il proprio equilibrio economico, patrimoniale e finanziario entro breve termine è desumibile, più in dettaglio, dall'analisi di bilancio qui di seguito esposta, condotta sulla base di bilanci all'uopo riclassificati, assumendo le risultanze dei bilanci al 31/12/2013 che si genereranno a seguito dell'attuazione del Piano stesso. Tali risultanze sono le seguenti:

Bilancio riclassificato	**31/12/2010**	**31/12/2011**	**31/12/2012**	**31/12/2013**
ATTIVITA' (K)				
Attività correnti (AC)	***6.266.141***	***8.350.442***	***8.313.128***	***7.975.500***
Liquidità immediata (LI)	806.390	*878.805*	*852.805*	*835.805*
Liquidità differita (LD)	5.330.945	*7.350.342*	*7.339.028*	*7.018.400*
Rimanenze (R)	128.806	*121.295*	*121.295*	*121.295*
Attività immobilizzate (AF)	***14.648.008***	***14.238.008***	***16.040.008***	***16.441.008***
Immobilizzazioni materiali	13.837.216	*13.544.216*	*15.420.216*	*15.870.216*
Immobilizzazioni immateriali	245.037	*128.037*	*54.037*	*5.037*
Immobilizzazioni finanziarie	565.755	*565.755*	*565.755*	*565.755*
TOTALE	**20.914.149**	**22.588.450**	**24.353.136**	**24.416.508**

PASSIVITA' (K)	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Passività correnti (PF)	27.123.271	*3.951.827*	*3.591.579*	*3.146.425*
Passività consolidate (PC)	11.743.034	*35.202.342*	*19.862.743*	*16.092.168*
Capitale netto (CN)	- 17.952.156	*-16.565.719*	*898.815*	*5.177.915*
TOTALE	**20.914.149**	**22.588.450**	**24.353.136**	**24.416.508**

Conto economico	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Ricavi lordi di vendita (V)	13.595.503	13.135.488	14.507.128	14.874.000
Altri ricavi	1.261.331	299.000	768.000	757.000
Variazione magazzino prodotti	- 226.212	-	-	-
Lavori interni e capitalizzazioni	-	-	-	-
Prodotto di esercizio (P)	**14.630.622**	**13.434.488**	**15.275.128**	**15.631.000**
Variazione magazzino materie prime ecc	-	-	-	-
Acquisti di materie	- 430.597	- 485.271	- 491.171	- 506.000
Costi per servizi e godimento beni di terzi	- 10.224.531	- 8.111.780	- 8.091.700	- 7.853.000
Costo industriale del venduto	**- 10.655.128**	**- 8.597.051**	**- 8.582.871**	**- 8.359.000**
Valore aggiunto	**3.975.494**	**4.837.437**	**6.692.257**	**7.272.000**
Retribuzioni Industriali	- 3.455.494	- 3.008.000	- 3.083.900	- 3.160.900
Margine operativo lordo	**520.000**	**1.829.437**	**3.608.357**	**4.111.100**
Ammortamenti industriali	- 1.157.230	- 1.210.000	- 1.298.000	- 1.349.000
Risultato operativo globale (RO)	**- 637.230**	**619.437**	**2.310.357**	**2.762.100**
Oneri finanziari (OF)	- 834.659	- 1.083.000	- 166.200	- 164.000
Proventi finanziari (OF)	40.907	-	-	-
Risultato ordinario (R.OR)	**- 1.430.982**	**- 463.563**	**2.144.157**	**2.598.100**

	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Oneri straord.	- 19.612.724	- 250.000	- 500.000	- 500.000
Proventi straordinari	27.829	-	-	-
Risultato prima delle imposte	**- 21.015.877**	**- 713.563**	**1.644.157**	**2.098.100**
Imposte sul reddito	- 1.484	- 100.000	- 624.000	- 769.000
Risultato netto	**- 21.017.361**	**- 813.563**	**1.020.157**	**1.329.100**

INDICI DI BILANCIO	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
INDICI DI COMPOSIZIONE;				
1) INDICE DI IMMOBILIZZO DEL CAPITALE (AF/K)	70,04%	63,03%	65,86%	67,34%
2) INDICE DI NON IMMOBILIZZO DEL CAPITALE (AC/K)	29,96%	36,97%	34,14%	32,66%
INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI:				
1) INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA [CN/K]	-85,84%	-73.34%	6,69%	21,21%
2) INDICE DI INDEBITAMENTO CONSOLIDATO [PC/K]	56,15%	155,84%	81,56%	65,19%
3) INDICE DI INDEBITAMENTO				

[(PC+PF)/K]	185,84%	173,34%	93,31%	78,79%
4) INDICE DI INDEBITAMENTO CONSOLIDATO				
[(PC+CN)/K]	nc	82,51%	85,25%	87,11%
INDICI DI LIQUIDITA':				
1) INDICE DI DISPONIBILITA':				
[AC/PF]	23,10%	211,31%	231,46%	253,48%
2) INDICE DI LIQUIDITA'				
[(LI+LD)/PF]	22,63%	208,24%	228,08%	249,62%
INDICI DI SOLIDITA':	**31/12/2010**	**31/12/2011**	**31/12/2012**	**31/12/2013**
1) GRADO DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZ				
[(CN+PC)/AF]	nc	130,89%	129,44%	129,37%
2) GRADO DI COPERT. IMMOBILIZZ. CON MP				
[CN/AF]	-122,56%	-116,33%	5,60%	31,49%
3) GRADO DI INDIPENDENZA DA TERZI				
[CN/(PC+PF)]	nc	nc	3,83%	26,91%
4) QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO				
[(PC+PF]/CN)	- 2,16	-2,36	26,09	3,72
5) LEVERAGE				
[K/CN)	- 1,16	-1,36	27,09	4,72
INDICI DI REDDITIVITA':				
1) R.O.S.				
[RO/V]	-4,69%	4,72	15,93%	18,57%
2) R.O.P.				
[RO/P]	-4,36%	4,61%	15,12%	17,67%
3) R.O.I.				
[RO/K]	-3,05%	2,74%	9,49%	11,31%
4) R.O.E.				
[UN/CN]	nc	nc	113,50%	25,67%
5) COSTO MEDIO DEL DENARO A PRESTITO				
[OF/(PC+PF)]	2,04%	2,77%	0,71%	0,85%
5) INCIDENZA GESTIONE NON CARATTERISTICA				
[UN/RO]	nc	nc	0,44	0,48

I dati sopra riportati, unitamente alle informazioni contenute nel Piano, consentono di svolgere alcune ulteriori osservazioni:

- grazie alla presente procedura di concordato preventivo e alla ristrutturazione di costi e di ricavi, il quoziente di disponibilità, quello di liquidità, l'indice di struttura secondario, il capitale

circolante netto e il margine di tesoreria registrano un sensibile miglioramento, assumendo valori ampiamente positivi, il che significa che le attività correnti saranno sufficienti ad assicurare la copertura delle passività correnti con regolarità;

- grazie alla predetta procedura di concordato preventivo il quoziente di indebitamento permanente, quello di indebitamento a lungo e quello di indebitamento a breve evidenziano sostanziali modifiche e confermano che, grazie agli effetti generabili dai predetti fattori, anche la struttura patrimoniale e finanziaria della Società riassume un assetto assai equilibrato;

- l'incidenza degli oneri finanziari rispetto ai ricavi si ridurrà notevolmente e assumerà valori fisiologici;

- il margine operativo lordo assumerà valori assoluti più elevati e tale incremento, congiuntamente alla riduzione degli oneri finanziari, genererà flussi finanziari utilizzabili per il pagamento dei debiti pregressi e di quelli correnti e per il finanziamento di nuovi investimenti.

Pertanto, sulla base del presente piano economico e finanziario, considerati inoltre gli effetti generabili dell'esdebitamento conseguente all'approvazione e alla omologazione della presente proposta di concordato preventivo, l'equilibrio economico e finanziario della società è raggiungibile in misura soddisfacente sin dal 2013. Il conseguimento di tale risultato è da ritenersi ragionevolmente certo, in considerazione del fondamento e quindi dell'elevato grado di probabilità delle assumptions poste alla base della redazione del piano.

****

Ciò precisato, si espone qui di seguito il piano delle uscite discendenti dal pagamento dei creditori previsti dalla proposta di concordato preventivo.

Tale piano è redatto sulla base dei criteri indicati dal paragrafo 4 del presente ricorso e delle entrate originate dalle predette fonti, occorrenti ai fini della esecuzione dei menzionati pagamenti (si precisa che il predetto piano delle uscite esclude il pagamento dei debiti verso i dipendenti dovuti al trattamento di fine rapporto, poiché se ne prevede l'insorgenza successivamente all'anno 2019).

Tuttavia, qualora dovesse rendersene necessario il pagamento anteriormente a tale momento, gli oneri per imprevisti rilevati nel piano economico e finanziario allegato sono di tale entità da assicurarne ampiamente la copertura):

CERMEC S.P.A.	TOTALE 2011	Totale progressivo	TOTALE 2012	Totale progressivo	TOTALE 2013	Totale progressivo	TOTALE 2014	Totale progressivo	TOTALE 2015	Totale progressivo	TOTALE 2016	Totale progressivo	TOTALE 2017	Totale progressivo	TOTALE 2018	Totale progressivo	TOTALE 2019	Totale progressivo
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entrate																		
-																		
- disponibilità liquide (cash flow)	-690	-690	2.500	1.810	2.095	3.905	2.071	5.976	1.963	7.939	2.293	10.232	1.720	11.952	1.783	13.735	1.969	15.704
- apporto mezzi propri da parte dei soci	1.400	1.400	1.300	2.700	1.200	3.900	1.700	5.600	1.600	7.200	1.300	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale entrate	710	710	3.800	4.510	3.295	7.805	3.771	11.576	3.563	15.139	3.593	18.732	1.720	20.452	1.783	22.235	1.969	24.204
Uscite																		
Spese di giustizia e prededucibili:																		
- spese di giustizia	213	213	600	813	55	868	55	924	55	979	55	1.034	55	1.089	55	1.145	55	1.200
- altri pagamenti in prededuzione	497	497	336	834	341	1.175	173	1.348	0	1.348	0	1.348	0	1.348	0	1.348	0	1.348
- accantonamento a fondo rischi e imprevisti	0	0	446	446	481	927	1.125	2.052	1.091	3.143	1.120	4.262	381	4.644	443	5.087	503	5.590
Debiti ipotecari e privilegiati:																		
- banche per mutuo ipotecario	0	0	221	221	221	442	221	663	221	884	221	1.105	0	1.105	0	1.105	0	1.105
- dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- professionisti	0	0	16	16	16	31	16	47	16	63	16	78	0	78	0	78	0	78
- artigiani	0	0	30	30	30	60	30	90	30	119	30	149	0	149	0	149	0	149
- cooperative	0	0	16	16	16	32	16	48	16	64	16	80	0	80	0	80	0	80
- società di leasing	0	0	3	3	3	6	3	8	3	11	3	14	0	14	0	14	0	14
- enti previdenziali	0	0	36	36	36	71	36	107	36	143	36	178	0	178	0	178	0	178
- erario	0	0	273	273	273	545	273	818	273	1.091	273	1.363	0	1.363	0	1.363	0	1.363
- altri tributi	0	0	10	10	10	19	10	29	10	38	10	48	0	48	0	48	0	48
Debiti chirografari																		
- creditori chirografari strategici (classe n. .. - 75%)	0	0	1.284	1.284	1.284	2.568	1.284	3.852	1.284	5.137	1.284	6.421	1.284	7.705	1.284	8.989	1.284	10.273
- creditori chirografari ordinari (classe n. ..- 25%)	0	0	478	478	478	956	478	1.433	478	1.911	478	2.389	0	2.389	0	2.389	0	2.389
- creditori chirogr. enti pubb. e loro contr.late (classe n. ..-20%)	0	0	52	52	52	104	52	157	52	209	52	261	0	261	0	261	0	261
Totale Uscite	710	710	3.800	4.510	3.295	7.805	3.771	11.576	3.563	15.139	3.593	18.732	1.720	20.452	1.783	22.235	1.843	24.078
Disponibilità/Fabbisogno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126

Per maggiori ragguagli in ordine al piano delle uscite, si rinvia all'**Allegato Undici**.

5.2. Ricapitalizzazione della società mediante le sopravvenienze attive prodotte dalla falcidia concordataria

Come già sopra anticipato, negli ultimi esercizi, Cermec S.p.A. ha registrato ingenti perdite che hanno intaccato il capitale.

In particolare, al 31 dicembre 2010 è stata accertata una perdita d'esercizio pari ad euro 21.017.361,00 e, al 31 maggio 2011, un perdita di periodo di euro 330.551,00, che, al 31 maggio 2011, hanno portato il patrimonio netto del consorzio ad un valore negativo, precisamente pari ad euro – 18.242.000,00 (cfr. **Allegato Due**).

A causa delle perdite, dunque, al termine del primo semestre dell'esercizio 2011, il capitale sociale di Cermec S.p.A. è risultato al di sotto del limite legale prescritto per le società per azioni dall'art. 2327 c.c.

Ora, come noto, in caso di perdita del capitale sociale, il codice civile impone agli organi societari una serie di adempimenti ed obblighi idonei a tutelare i potenziali creditori della società in perdita.

In particolare, quando la perdita di oltre un terzo del capitale sociale riduce quest'ultimo al di sotto del limite minimo stabilito dall'art. 2327 c.c. (centoventimila euro), l'art. 2447 c.c., stabilisce che l'organo amministrativo – o quello di controllo – convochi l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione della società.

Quando il capitale sociale si riduce al di sotto del limite legale ma non viene deliberata né la ricapitalizzazione della società né la sua trasformazione, ex art. 2484, n. 4 c.c., la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.

Autorevole dottrina (B. Quatraro – D'Amora – Israel – G. Quatraro, Trattato teorico-pratico delle operazioni su capitale, II. Ed., Milano, 2001, p. 788; M. Macchia, Delibera di ricapitalizzazione delle società dopo l'omologa del concordato preventivo con cessione dei beni, in Fall., 1/1991, pp. 173; A. Nigro, La società per azioni nelle procedure concorsuali, in G.E. Colombo – G.B. Portale (a cura di), Trattato delle società per azioni, 9**, Torino, 1993, p. 337; R. Nobili – M. S. Spolidoro, La riduzione del capitale, in G.E. Colombo – G.B. Portale (a cura di), Trattato delle società per azioni, 6*, Torino, 1993, p. 330) ritiene che l'ammissione di una società alla

procedura di concordato preventivo – avendo come effetto l'estinzione dei debiti sociali e l'inesigibilità dei crediti di terzi per titolo e causa anteriore alla proposta di concordato – renda inapplicabile a quest'ultima la disciplina di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. durante la pendenza della procedura.

Ciononostante, prudenzialmente, Cermec S.p.A. ha ritenuto di operare comunque sul presupposto dell'applicabilità di tale disciplina societaria anche alle società ammesse al beneficio del concordato in continuità aziendale.

Con delibera di assemblea straordinaria del 30 luglio 2011 (cfr. **Allegato Due**), infatti, i soci di Cermec S.p.A., accertata la perdita di capitale maturata al 31 maggio 2011, hanno deciso di dare copertura alla stessa, sottoponendo, però, tale operazione alla condizione sospensiva della omologazione della proposta concordataria, con provvedimento ex art. 180, l.fall., del Tribunale di Massa, anche se ancora soggetto a gravame o impugnato, secondo le seguenti modalità:

1) quanto ad euro 12.044.376, mediante imputazione delle riserve patrimoniali che si verranno a realizzare a seguito dell'omologazione del concordato preventivo, per effetto della sopravvenienza attiva generata dall'esdebitazione risultante ex art. 182 l.fall. dagli effetti della proposta sui crediti anteriori alla procedura concorsuale;

2) quanto ad euro 6.600.000, mediante versamenti dei soci condizionati all'omologazione del concordato preventivo secondo la clausola per cui, in caso di omologazione della proposta ex art. 180 l.fall., tali versamenti verranno definitivamente imputati a capitale sociale; viceversa, in caso di mancata omologazione della proposta ex art. 180, l.fall., tali versamenti saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, l.fall.

In particolare, secondo quanto deliberato dall'assemblea, l'aumento di capitale dovrà essere versato in denaro nelle casse sociali, con esclusione della facoltà di compensazione di crediti liquidi vantati verso la società e i soci avranno la possibilità di sottoscriverlo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta omologazione del concordato preventivo, con termine per la conclusione dell'aumento del capitale sociale sessanta giorni dopo l'avveramento della condizione sospensiva.

In tal modo, com'è evidente, l'effetto voluto - e necessitato, ex art. 2447 c.c. - della ricapitalizzazione della società è realizzato dall'assemblea di Cermec S.p.A. non solo mediante l'imputazione a capitale delle sopravvenienze attive che conseguono all'omologa del concordato

e all'esdebitazione che ad essa si accompagna, bensì anche mediante versamenti erogati dai soci, ancorché condizionati all'esito del procedimento di omologazione del concordato.

La legittimità della soluzione adottata dall'assemblea straordinaria di Cermec S.p.A. nel caso di specie trova conferma in recenti importanti contributi dottrinali.

Da un lato, la compatibilità con la disciplina societaria della decisione di ricapitalizzare la società, attingendo, almeno in parte, dalle inevitabili sopravvenienze attive dell'esdebitazione che consegue all'omologa della proposta di concordato preventivo è sostenuta da autorevole dottrina, che ha evidenziato come, a tale scopo, sia necessario e sufficiente assumere una delibera complessa di azzeramento del capitale e di ricostituzione dello stesso subordinata alla condizione sospensiva della omologa della proposta di concordato preventivo, tale da eliminare le perdite registrate (cfr. L. Stanghellini, Il problema del patrimonio netto e l'art. 2447 (e 2482ter) c.c.); ciò è quanto è stato fatto da Cermec S.p.A. per la copertura della maggior parte delle perdite.

Dall'altro lato, recentemente, uno studio del Notariato ha messo in evidenza come sia altresì possibile coordinare il versamento del nuovo capitale di rischio da parte dei soci con la proposta concordataria ed il buon esito del relativo giudizio di omologa, per evitare possibili gravosi esborsi di capitale "a fondo perduto" di questi ultimi.

Ciò detto, è evidente che, assumendo la deliberazione straordinaria del 30 luglio 2011, i soci di Cermec S.p.A., da un lato, hanno evitato lo scioglimento e la liquidazione della società e, dall'altro lato, hanno assunto le deliberazioni imposte dalla disciplina societaria, vincolando la ricapitalizzazione della società al buon esito del giudizio di omologa della presente proposta concordataria, con ciò garantendo anche ai creditori sociali che, una volta emersi gli effetti positivi della procedura, questi verranno senz'altro inevitabilmente destinati alla ricostituzione del patrimonio sociale.

****

In considerazione di quanto sopra, Cermec S.p.A.

Propone

il pagamento dei propri creditori, fermo restando l'integrale soddisfacimento delle spese di procedura nell'ammontare e nei tempi determinati dal Tribunale, nonché degli altri crediti

prededucibili ai sensi degli artt. 111, comma 2, 182 quater, comma 2 e 182 quater comma 4, l.fall., secondo le seguenti misure e condizioni:

A) Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi):

- pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali;

- pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.;

B) Creditori chirografari con ripartizione in classi ex art. 160 l.fall.:

- Classe 1): soddisfacimento dei creditori chirografari c.d. strategici, mediante il pagamento di un importo pari al 75% del credito vantato a titolo di capitale; per ciascun creditore tale pagamento verrà effettuato in sedici rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.;

- Classe 2): pagamento dei creditori chirografari ordinari in misura pari al 25% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.;

- Classe 3): pagamento dei creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti, in misura pari al 20% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo, secondo tale dilazione temporale, a decorrere a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.

Quanto sopra esposto, Cermec S.p.A., in persona del suo legale rappresentante

ricorre

all'Ill.mo Tribunale di Massa, affinché lo stesso, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, voglia, con decreto ex art.163 l.fall.:

(1) dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo di "CERMEC Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A." con sede legale in Massa, Via Giovanni Pascoli n. 33, codice fiscale e partita IVA 00595760455, delegando un Giudice alla procedura e nominando un Commissario giudiziale;

(2) ordinare la convocazione dei creditori, stabilendo il termine per la comunicazione agli stessi del provvedimento;

(3) determinare l'importo delle spese che si presumono necessarie per la procedura, stabilendo la somma da depositare entro i 15 giorni successi al decreto di ammissione;

(4) prevedere il beneficio della prededuzione ex art. 111 l.fall. dei crediti derivanti dai rapporti negoziali contratti in corso di continuità aziendale per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale di Cermec S.p.A., secondo quanto indicato nel paragrafo 4.5 del presente ricorso, da determinarsi anche in corso di procedura mediante specifici e separati provvedimenti;

(5) prevedere il beneficio della prededuzione ai sensi dell'art. 182-quater, comma 2, l.fall. dei crediti derivanti dai finanziamenti bancari erogati da parte di Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. a favore di Cermec S.p.A., dopo il deposito del ricorso ex art. 160 l.fall., con riguardo alla linea di credito ipotecaria e alle linee di credito chirografarie menzionate al paragrafo 4.7 della presente proposta concordataria; ciò secondo gli affidamenti che verranno deliberati da parte di Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. in adesione, totale o parziale, alle richiesta evidenziate da Cermec con lettera in data 29 luglio 2011 (Cfr. **Allegato Diciannove**);

(6) disporre il beneficio della prededuzione ai sensi dell'art. 182-quater, comma 2 e comma 3, l.fall., nella misura dell'80%, dei crediti derivanti dai finanziamenti che, secondo lo schema negoziale riportato in precedenza al punto 5.1, il Comune di Massa e il Comune di Carrara si sono impegnati ad erogare nel corso dell'anno 2011 a favore di Cermec S.p.A., per l'importo di euro 1.100.00 a carico di ciascun ente e che saranno oggetto di obbligo di restituzione da parte di Cermec S.p.A. per il solo caso di mancata emanazione del decreto di omologazione ex art. 180 l.fall. della presente proposta concordataria;

(7) disporre inoltre il beneficio della prededuzione ai sensi dell'art. 182-quater, comma 4, l.fall. per il compenso dovuto al Dott. Fabio Bascherini quale professionista incaricato per la

relazione di cui all'art. 161, comma 3 l.fall., come indicato al paragrafo 4.2 lett. b) della presente proposta concordataria, da determinarsi anche in corso di procedura mediante specifici e separati provvedimenti;

(8) disporre altresì il beneficio della prededuzione ai sensi dell'art. 111 l.fall., quali crediti sorti in occasione e in funzione della procedura concorsuale, dei compensi professionali a favore dei consulenti che assistono la società, come indicati al paragrafo 4.2 lett. a) della presente proposta concordataria, da determinarsi anche in corso di procedura mediante specifici e separati provvedimenti;

(9) autorizzare il Comune di Carrara a versare Cermec S.p.A., e contestualmente autorizzare Cermec S.p.A. a ricevere, i corrispettivi dovuti in forza della convenzione di servizio del 14 ottobre 1992 per le prestazioni erogate successivamente al deposito del presente ricorso ex art. 160 l.fall.; ciò mediante versamento su apposito conto corrente bancario intestato a Cermec S.p.A.. le cui disponibilità dovranno utilizzarsi per la gestione aziendale, esonerando il Comune di Carrara da ogni ulteriore obbligo di versamento su altri rapporti di corrispondenza bancaria precedentemente accesi.

****

La Società ricorrente formula riserva di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione (anche di tipo documentale) alla presente proposta, che fosse ritenuta necessaria da parte del Tribunale adito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 162 l.fall. o che si manifestasse come possibile o anche solo utile ai fini concordatari per l'accoglimento della domanda formulata o l'approvazione della stessa da parte dei creditori concorsuali.

****

Unitamente al presente ricorso, si producono i seguenti documenti (ad eccezione degli Allegati Cinque e Sei, prodotti in versione originale, per le altre produzioni si depositano copie fotostatiche con riserva di esibizione dell'originale ove richiesto):

Allegato Uno)	visura storica camerale di Cermec S.p.A.
Allegato Due)	verbale di Assemblea straordinaria del 30 luglio 2011
Allegato Tre)	verbale di Assemblea ordinaria del 30 luglio 2011
Allegato Quattro)	verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 agosto 2011
Allegato Cinque)	piano economico e finanziario di Cermec S.p.A.
Allegato Sei)	relazione del professionista ex art. 161, III comma, l.fall.

Allegato Sette)	convenzioni di servizio in data 14 ottobre 1992
Allegato Otto)	bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010
Allegato Nove)	elenco nominativo dei creditori con cause di prelazione
Allegato Dieci)	elenco dei titolari di diritti reali o personali
Allegato Undici)	prospetto finanziario dei pagamenti con evidenza trimestrale
Allegato Dodici)	due diligence concernente i rapporti Cermec S.p.A./Delca S.p.A.
Allegato Tredici)	processo verbale di contestazione del 19 maggio 2011
Allegato Quattordici)	verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2011
Allegato Quindici)	verbale di adesione Agenzia delle Entrate
Allegato Sedici)	sentenza di fallimento ErreErre S.p.A.
Allegato Diciassette)	lettera Comune di Massa in data 17 agosto 2011
Allegato Diciotto)	lettera Comune di Carrara in data 17 agosto 2011
Allegato Diciannove)	lettera Cermec del 29 luglio 2011-08-22

****

Si precisa altresì che presso la sede legale di Cermec S.p.A. in Massa (via Pascoli 33), sono inoltre a disposizione degli organi della procedura, una volta nominati, i libri contabili, fiscali e sociali della Società.

Massa, 22 agosto 2011

Con ossequio

Prof. Avv. Sergio Menchini

PROCURA ALLE LITI

CERMEC S.P.A. - Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A." con sede legale in Massa, Via Giovanni Pascoli n. 33, codice fiscale e partita IVA 00595760455, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Signor Ugo Bosetti, delega a rappresentare e difendere detta società nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, compreso il giudizio di omologazione, il Prof. Avv. Sergio Menchini, del foro di Lucca, al quale conferisce ogni più ampia facoltà e potere delegabile per legge, ivi incluso quello di rinunciare, proporre istanze, formulare proposte modificative, avanzare domande.

Eleggo domicilio in Massa, via Alberica n. 14, presso lo studio Menchini & Associati

Firmato: Ugo Bosetti

È autentica

Prof. Avv. Sergio Menchini

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 115/2002

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 115/2002, si dichiara che la presente procedura concorsuale è richiesta a fronte di un onere concordatario pari ad euro **€ 24.077.674,00** e, trattandosi di procedimento in materia fallimentare, è sottoposta ad un contributo unificato pari ad euro 85,00.

Massa, 22 febbraio 2011

Prof. Avv. Sergio Menchini